

# Gazzetta ufficiale

## C 185

### dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno

17 giugno 2014

Sommario

#### IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI  
DELL'UNIONE EUROPEA

#### Commissione europea

2014/C 185/01	Tassi di cambio dell'euro .....	1
2014/C 185/02	Decisione della Commissione, del 10 giugno 2014, relativa alla notifica trasmessa ai paesi terzi che la Commissione considera possano essere identificati come paesi terzi non cooperanti a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata .....	2
2014/C 185/03	Decisione della Commissione, del 10 giugno 2014, relativa alla notifica trasmessa a un paese terzo che la Commissione considera possa essere identificato come paese terzo non cooperante a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata .....	17
2014/C 185/04	Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione .....	32
2014/C 185/05	Dichiarazione della Commissione europea riguardante l'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo sull'aggiudicazione congiunta di contromisure mediche a norma della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio .....	33

IT

## INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2014/C 185/06	Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per l'esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico <sup>(1)</sup> .....	34
2014/C 185/07	Procedure di liquidazione — Decisione relativa all'apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di «LA VIE, S.P.A. GRECA DI ASSICURAZIONE MALATTIA» ( <i>Pubblicazione ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione</i> ) .....	35

---

## V Avvisi

## PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

### Parlamento europeo

2014/C 185/08	Invito a presentare proposte IX-2015/01 — «Concessione di sovvenzioni ai partiti politici a livello europeo» .....	36
2014/C 185/09	Invito a presentare proposte IX-2015/02 — «Concessione di sovvenzioni alle fondazioni politiche a livello europeo» .....	41

## PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

### Commissione europea

2014/C 185/10	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7209 — Faurecia/Magneti Marelli/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	45
2014/C 185/11	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7294 — Carlyle/Haier Group/Haier Biomedical and Laboratory Product) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	46

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI  
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

16 giugno 2014

(2014/C 185/01)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,3532	CAD	dollari canadesi	1,4724
JPY	yen giapponesi	137,81	HKD	dollari di Hong Kong	10,4893
DKK	corone danesi	7,4571	NZD	dollari neozelandesi	1,5611
GBP	sterline inglesi	0,79740	SGD	dollari di Singapore	1,6927
SEK	corone svedesi	9,0005	KRW	won sudcoreani	1 380,77
CHF	franchi svizzeri	1,2176	ZAR	rand sudafricani	14,5266
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	8,4248
NOK	corone norvegesi	8,1190	HRK	kuna croata	7,5805
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 999,04
CZK	corone ceche	27,438	MYR	ringgit malese	4,3650
HUF	fiorini ungheresi	307,51	PHP	peso filippino	59,436
LTL	litas lituani	3,4528	RUB	rublo russo	46,9129
PLN	zloty polacchi	4,1425	THB	baht thailandese	43,781
RON	leu rumeni	4,3963	BRL	real brasiliano	3,0187
TRY	lire turche	2,8979	MXN	peso messicano	17,6505
AUD	dollari australiani	1,4426	INR	rupia indiana	81,4220

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**Decisione della Commissione****del 10 giugno 2014**

**relativa alla notifica trasmessa ai paesi terzi che la Commissione considera possano essere identificati come paesi terzi non cooperanti a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata**

(2014/C 185/02)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

**1. INTRODUZIONE**

- (1) Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio («regolamento INN») istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).
- (2) Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura concernente l'identificazione dei paesi terzi non cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione ai paesi identificati come paesi terzi non cooperanti, l'elaborazione di un elenco dei paesi non cooperanti, la radiazione dall'elenco dei paesi non cooperanti, la pubblicità dell'elenco dei paesi non cooperanti e le misure di emergenza.
- (3) In conformità all'articolo 32 del regolamento INN, la Commissione dovrebbe notificare ai paesi interessati la possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti. Tale notifica è di natura preliminare. La notifica, trasmessa ai paesi terzi, della possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti è basata sui criteri di cui all'articolo 31 del regolamento INN. La Commissione dovrebbe inoltre adottare tutti i provvedimenti previsti all'articolo 32 con riguardo a tali paesi. In particolare, la Commissione dovrebbe includere nella notifica le informazioni sui fatti essenziali e sulle considerazioni che motivano tale identificazione, la possibilità per tali paesi di rispondere fornendo prove atte a confutare l'identificazione o, se del caso, un piano d'azione inteso a risanare la situazione nonché i provvedimenti correttivi adottati. La Commissione dovrebbe accordare ai paesi terzi interessati tempo e mezzi adeguati per rispondere alla notifica, nonché un termine ragionevole per porre rimedio alla situazione.
- (4) A norma dell'articolo 31 del regolamento INN, la Commissione può identificare i paesi terzi che considera paesi non cooperanti in materia di lotta alla pesca INN. Possono essere identificati come non cooperanti i paesi terzi che non adempiano all'obbligo ad essi imposto dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e eliminare la pesca INN.
- (5) L'identificazione dei paesi terzi non cooperanti è basata sull'esame di tutte le informazioni indicate all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento INN.
- (6) A norma dell'articolo 33 del regolamento INN, il Consiglio può elaborare un elenco dei paesi non cooperanti. A tali paesi si applicano le misure indicate, tra l'altro, all'articolo 38 del regolamento INN.
- (7) A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento INN, l'accettazione di certificati di cattura convalidati da parte di Stati terzi di bandiera è subordinata alla notifica alla Commissione delle disposizioni in materia di attuazione, controllo e esecuzione delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione applicabili ai propri pescherecci.

<sup>(1)</sup> GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

- (8) A norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN, la Commissione coopera sul piano amministrativo con i paesi terzi su questioni attinenti all'attuazione di detto regolamento.

## 2. PROCEDURA RELATIVA ALLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA

- (9) A norma dell'articolo 20 del regolamento INN, il 4 febbraio 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica dello Stato indipendente di Papua Nuova Guinea (PNG) come Stato di bandiera.
- (10) Dal 7 all'11 novembre 2011 la Commissione, con il sostegno dell'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), ha effettuato una missione in PNG nell'ambito della cooperazione amministrativa di cui all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN.
- (11) Scopo della missione era verificare le informazioni concernenti le disposizioni della Papua Nuova Guinea in materia di attuazione, controllo ed esecuzione delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione che devono essere rispettate dai pescherecci di tale paese, nonché le misure adottate dalla Papua Nuova Guinea per ottemperare ai propri obblighi in materia di lotta contro la pesca INN e soddisfare i requisiti e gli aspetti relativi all'attuazione del sistema di certificazione delle catture dell'Unione.
- (12) La relazione finale sulla missione è stata inviata alla Papua Nuova Guinea il 15 febbraio 2012.
- (13) Le osservazioni della Papua Nuova Guinea sulla relazione finale della missione sono pervenute il 25 maggio 2012.
- (14) Dal 7 al 16 novembre 2012 la Commissione ha effettuato una seconda missione in PNG per verificare il seguito dato alle misure adottate nella prima missione.
- (15) Tale paese ha trasmesso ulteriori informazioni il 3 gennaio 2013.
- (16) La relazione finale sulla missione è stata trasmessa alla Papua Nuova Guinea il 7 marzo 2013.
- (17) Il 5 luglio 2013 tale paese ha presentato osservazioni sulla relazione relativa alla missione del novembre 2012.
- (18) Il 12 luglio 2013 ha avuto luogo una riunione tra la Papua Nuova Guinea e i servizi della Commissione.
- (19) Il 9 ottobre 2013 la Commissione ha trasmesso alla Papua Nuova Guinea osservazioni scritte in cui si sottolinea la necessità di azioni concrete e riforme per affrontare i problemi più importanti ed urgenti.
- (20) La Papua Nuova Guinea ha fatto pervenire informazioni supplementari con comunicazioni scritte dell'11 novembre 2013 e del 4 dicembre 2013.
- (21) Il 12 dicembre 2013 ha avuto luogo una riunione tra la Papua Nuova Guinea e i servizi della Commissione.
- (22) Tale paese ha trasmesso ulteriori informazioni il 6 gennaio 2014.
- (23) La Papua Nuova Guinea è membro della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC). Tale paese ha ratificato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e l'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (UNFSA) del 1995. Fa inoltre parte dell'Organizzazione per la pesca nel Pacifico del sud (*South Pacific Forum Fisheries Agency* — FFA)<sup>(1)</sup> e dell'accordo di Nauru relativo alla gestione delle attività di pesca di interesse comune<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> <http://www.ffa.int/>

<sup>(2)</sup> Accordo di Nauru (<http://www.ffa.int/node/93#attachments>).

- (24) Per valutare l'osservanza, da parte della Papua Nuova Guinea, degli obblighi internazionali come Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, sanciti negli accordi internazionali menzionati nel considerando 23 e stabiliti dalle pertinenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) menzionate nel considerando 23, la Commissione ha cercato e analizzato tutte le informazioni che ha ritenuto necessarie ai fini di tale esercizio.
- (25) La Commissione si è inoltra avvalsa delle informazioni tratte dai dati disponibili pubblicati dalla WCPFC nonché di informazioni pubblicamente disponibili.

**3. POSSIBILITÀ PER LA PAPUA NUOVA GUINEA DI ESSERE IDENTIFICATA COME PAESE TERZO NON COOPERANTE**

- (26) A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento INN, la Commissione ha esaminato gli obblighi spettanti alla Papua Nuova Guinea come Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i parametri elencati all'articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN.

**3.1. Ricorrenza di pescherecci INN e di flussi commerciali INN (articolo 31, paragrafo 4, del regolamento INN)**

- (27) Dalle informazioni tratte dagli elenchi dei pescherecci INN delle ORGP risulta che non esistono pescherecci battenti bandiera della Papua Nuova Guinea negli elenchi INN provvisori o definitivi e che non esistono precedenti documentati di pescherecci battenti bandiera della Papua Nuova Guinea sulla base dei quali la Commissione potrebbe analizzare il comportamento di tale paese con riguardo ad attività ricorrenti di pesca INN in conformità all'articolo 31, paragrafo 4, lettera a), del regolamento INN.
- (28) La Commissione, in conformità all'articolo 31, paragrafo 4, lettera b), del suddetto regolamento, ha esaminato anche le misure adottate dalla Papua Nuova Guinea per quanto riguarda l'accesso al proprio mercato di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN.
- (29) Valutate tutte le informazioni di cui dispone, la Commissione ritiene che la Papua Nuova Guinea non sia in grado di garantire che i prodotti della pesca introdotti nel suo territorio o in impianti di trasformazione ivi situati non provengono da attività di pesca INN. Ciò è dovuto a problemi sistemici che impediscono la tracciabilità delle catture da parte delle autorità nazionali, in quanto queste non dispongono di dati ufficiali riguardo ai prodotti della pesca sbarcati, importati e/o trasformati. Di seguito è riportata una sintesi dei principali elementi su cui si basa la valutazione della Commissione.
- (30) Le principali attività di pesca esercitate nelle acque soggette alla giurisdizione della Papua Nuova Guinea non sono condotte da navi bandiera di tale paese, ma da navi battenti bandiera straniera che utilizzano regolarmente i porti papuani. Nella sua relazione per l'8ª sessione del comitato scientifico della WCPFC del 2012<sup>(1)</sup>, la Papua Nuova Guinea riferisce che nelle sue acque hanno operato nel 2011 complessivamente 251 navi, di cui 35 pescherecci con palangari e 216 pescherecci con reti a circuizione. Dei 216 pescherecci con reti da circuizione, 10 battevano bandiera della Papua Nuova Guinea, 39 erano noleggiati da tale paese (navi battenti bandiera straniera basate in PNG) e 167 erano navi straniere operanti nell'ambito di accordi di accesso. Analoghe informazioni sono state fornite nel corso della missione della Commissione. Nel novembre 2012 la Papua Nuova Guinea ha comunicato alla Commissione che 214 navi con reti a circuizione erano autorizzate a pescare in acque papuane, per un totale ammissibile di catture (TAC) superiore a 700 000 tonnellate (720 000 tonnellate in base alla presentazione fatta dalla PNG alla Commissione nel corso della missione del 2011<sup>(2)</sup>).

(1) 8ª sessione ordinaria del comitato scientifico della WCPFC, 7-15 agosto 2012, Busan, Repubblica di Corea, relazione annuale alla Commissione, parte 1: Informazioni sulla ricerca e le statistiche nel settore della pesca, Papua Nuova Guinea, WCPFC-SC8-AR/CCM-18 (<http://www.wcpfc.int/doc/AR-CCM-18/Papua-New-Guinea-2>).

(2) Informazioni tratte dalla presentazione fatta dall'autorità nazionale per la pesca della PNG nel corso della missione della Commissione del novembre 2011 «Overview of PNG Fisheries on the implementation status of EU IUU Regulation» (Attività di pesca nella Papua Nuova Guinea e stato di attuazione del regolamento INN dell'Unione europea) e dal regolamento della PNG del 2000 sulla gestione della pesca, approvato il 25 ottobre 2000 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 23 novembre 2000 (<http://www.fisheries.gov.pg/LinkClick.aspx?fileticket=25a9q0dguoo%3d&tabid=86>).

- (31) La Commissione ha inoltre esaminato la situazione per quanto riguarda le attività dell'industria papuana di trasformazione del tonno, attualmente in fase di espansione, e il loro eventuale impatto sull'accesso al mercato di prodotti della pesca provenienti da attività INN.
- (32) Il piano d'azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata fornisce orientamenti su misure di mercato concordate a livello internazionale volte a contribuire alla riduzione o all'eliminazione degli scambi di pesci e di prodotti della pesca provenienti da attività INN. Esso raccomanda, al punto 71, che gli Stati adottino opportune disposizioni per migliorare la trasparenza dei loro mercati e consentire la tracciabilità dei prodotti della pesca. Parimenti, il codice di condotta per una pesca responsabile dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (codice di condotta della FAO) presenta, in particolare all'articolo 11, una serie di buone pratiche per le attività successive alla cattura e per un commercio internazionale responsabile. L'articolo 11.1.11 invita gli Stati a garantire che gli scambi internazionali e nazionali di pesci e prodotti della pesca si svolgano secondo pratiche corrette di conservazione e di gestione, grazie a un più efficace sistema di identificazione dell'origine di tali prodotti.
- (33) Nel corso delle sue missioni del 2011 e 2012 in PNG, la Commissione, insieme all'autorità nazionale competente per la pesca (*National Fishery Authority* — NFA), ha visitato o incontrato diversi gestori di impianti di trasformazione del tonno stabiliti in tale paese.
- (34) Gli impianti di trasformazione ricevono parte delle loro materie da navi battenti bandiera straniera basate in PNG e operanti nell'ambito di contratti di nolo. Nella sua relazione presentata nel 2012 al comitato scientifico della WCPFC<sup>(1)</sup>, la Papua Nuova Guinea riferisce che, nel 2011, 39 navi noleggiate hanno esercitato attività di pesca sia in acque papuane che fuori di esse (la maggior parte dello sforzo — in media oltre il 74 % negli ultimi 4 anni — è stato tuttavia esercitato nelle acque della PNG). Alcune di queste navi battono bandiera di un paese a cui la Commissione ha notificato, il 15 novembre 2012, la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
- (35) Nel corso della missione svolta dalla Commissione nel novembre 2012, la NFA ha riferito che 8 navi noleggiate dalla PNG battevano bandiera di Vanuatu. Tuttavia, uno degli impianti di trasformazione noleggiatori ha dichiarato che, sulle 14 imbarcazioni attive noleggiate, 12 battevano tale bandiera. A tale riguardo si rammenta che non possono essere accettati certificati di cattura convalidati da Vanuatu, in quanto la notifica di tale paese come Stato di bandiera in conformità all'articolo 20 del regolamento INN non è stata accettata dalla Commissione. Pertanto, le importazioni di prodotti della pesca catturati da navi di Vanuatu non sono autorizzate. Inoltre, con decisione della Commissione del 15 novembre 2012<sup>(2)</sup>, a Vanuatu è stata notificata la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante.
- (36) Il gestore dell'impianto di trasformazione citato nel considerando 35 ha trasmesso alla Commissione relazioni mensili sulle materie prime conferitegli nel 2012, nelle quali figurano i dati relativi alle navi, alle bordate di pesca e al pesce sbarcato. Le autorità papuane non effettuano controlli degli sbarchi e una valutazione dei dati pertinenti, quali il peso sbarcato per specie, per bordata e per nave, ma ricavano i dati relativi agli sbarchi dalle suddette relazioni mensili trasmesse dalle imprese. In occasione della missione della Commissione, esse hanno confermato che né le autorità di pesca, né quelle doganali effettuano controlli sugli sbarchi. Le materie prime catturate da navi battenti bandiera di paesi terzi e conferite agli impianti di trasformazione non sono sottoposte a una procedura di importazione con riscossione di dazi né sono poste sotto controllo doganale fino al momento dell'esportazione. Tali prodotti non sono tracciabili e possono facilmente essere introdotti sul mercato della Papua Nuova Guinea senza essere notati.

<sup>(1)</sup> 8ª sessione ordinaria del comitato scientifico della WCPFC, WCPFC-SC8-AR/CCM-18.

<sup>(2)</sup> GU C 354 del 17.11.2012, pag. 1.

- (37) Nel corso della missione della Commissione del novembre 2012 il gestore dell'impianto di trasformazione ha spiegato che l'approvvigionamento di materie prime per le sue attività di trasformazione nella Papua Nuova Guinea è effettuato dalla società madre dell'impianto di trasformazione, che ha sede al di fuori della PNG. Il gestore dell'impianto di trasformazione comunica alla società madre il proprio fabbisogno di materie prime e riceve, dietro pagamento, le catture di tonno che gli vengono consegnate mediante navi da trasporto. La società madre si occupa anche dello smaltimento delle catture praticate da navi battenti bandiera straniera noleggiate dalla PNG e basate in tale paese. Pertanto l'impianto di trasformazione stabilito nella Papua Nuova Guinea non ha alcuna informazione sulle attività di tali navi e sullo smaltimento delle catture da esse praticate. Il gestore ha inoltre comunicato alla Commissione che possono verificarsi vendite di pesce non trasformato ad altre società stabilite in PNG. Le autorità della Papua Nuova Guinea non verificano in alcun modo le informazioni detenute dal gestore e di fatto non hanno mai sottoposto tale impresa a controlli a fini connessi con la pesca INN. Pertanto, non è possibile garantire la tracciabilità dei prodotti provenienti dall'impianto di trasformazione.
- (38) Le autorità papuane hanno riferito alla Commissione che nella loro zona economica esclusiva (ZEE) operavano navi noleggiate che potevano liberamente esportare le loro catture. A tale riguardo si osserva che il piano di gestione del tonno della Papua Nuova Guinea dispone, alla sezione 3, articolo 36, che le catture praticate da pescherecci stranieri basati in PNG siano sbarcate in tale paese ai fini della trasformazione o del trasbordo, da un porto designato, in quanto prodotti esportati dalla PNG.
- (39) Inoltre, per essere registrati come prodotti esportati dalla PNG, di norma i prodotti in questione devono essere stati precedentemente importati o essere originari della PNG. Le autorità doganali papuane hanno riferito alla Commissione, nel corso della missione, che non dispongono di informazioni sulle attività delle navi e che si basano sulle informazioni trasmesse dalla NFA. Tuttavia, le autorità doganali hanno espresso preoccupazione per le difficoltà incontrate con alcune imprese o alcuni agenti marittimi che non si conformano agli obblighi ad essi incombenti in materia di dichiarazioni di esportazione o di trasbordo dei prodotti della pesca. La mancanza di una visione globale dei movimenti delle merci può dar luogo all'introduzione non controllata di prodotti ittici sul mercato papuano e pregiudicare in tal modo l'affidabilità dei certificati rilasciati dalle autorità nazionali.
- (40) Nella sua comunicazione del 5 luglio 2013, la Papua Nuova Guinea ha riconosciuto la necessità di rafforzare il sistema nazionale di controllo e sorveglianza, e segnatamente il sistema di tracciabilità dei prodotti della pesca, di prevedere l'introduzione di dichiarazioni di sbarco e controlli sistematici e di intensificare la cooperazione con le autorità doganali. Impegni analoghi sono stati presi dalla PNG in occasione della riunione del 12 dicembre 2013. Le autorità hanno spiegato che si sta lavorando per implementare un sistema informatico e strumenti per le misure dello Stato di approdo e per migliorare il processo di certificazione delle catture. Queste azioni dovrebbero consentire di rafforzare il sistema di tracciabilità. Tuttavia, tutte queste informazioni riguardano progetti futuri che non hanno finora prodotto alcun risultato tangibile.
- (41) Inoltre, la tracciabilità dei prodotti è ulteriormente ostacolata dalla scarsa trasparenza della legislazione nazionale e dei sistemi di immatricolazione e rilascio delle licenze.
- (42) Il codice di condotta della FAO raccomanda la trasparenza nella legislazione in materia di pesca e nella sua elaborazione, come pure nei processi politici e decisionali e nei sistemi di gestione (articoli 6.13 e 7.1.9 rispettivamente). Esso definisce i principi e le norme applicabili alla conservazione, gestione e valorizzazione di tutte le attività di pesca e contempla, tra gli altri aspetti, la cattura, la trasformazione e il commercio di pesci e prodotti della pesca, le operazioni di pesca e la ricerca alieutica. Agli articoli 11.2 e 11.3 il codice di condotta della FAO specifica inoltre che il commercio internazionale di pesci e prodotti della pesca non dovrebbe compromettere lo sviluppo sostenibile della pesca e che dovrebbe basarsi su misure trasparenti e su leggi, regolamenti e procedure amministrative semplici, trasparenti ed esaustivi.



- (43) La Commissione ritiene quindi che la licenza sia un documento fondamentale che consente di definire norme e condizioni operative (quali le zone di pesca: acque arcipelagiche, ZEE, accesso alle acque d'altura ecc.), il tipo di attività, i porti designati o il trasbordo. Nel corso della missione svolta dalla Commissione nel 2011 è stata constatata e sottolineata la mancanza di trasparenza del sistema di immatricolazione e di concessione delle licenze. Non esistono regole e condizioni di ammissibilità chiare, trasparenti e pubblicamente disponibili per i vari tipi di licenza (navi battenti bandiera della PNG, navi noleggiate dalla PNG e navi di paesi terzi operanti nell'ambito di accordi di accesso). Il piano nazionale di gestione del tonno<sup>(1)</sup> si limita a fornire orientamenti per l'attività delle tonniere senza definire condizioni specifiche al riguardo. In risposta al rapporto di missione della Commissione, la Papua Nuova Guinea ha riferito che speciali condizioni sono riservate alle imbarcazioni la cui attività è ritenuta di particolare interesse per lo sviluppo economico del paese e consona alle aspirazioni di crescita dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo.
- (44) Tale mancanza di trasparenza e di chiarezza è fonte di confusione e genera ripercussioni significative, soprattutto perché «condizioni speciali» di carattere riservato si applicano all'80 % circa delle licenze di pesca rilasciate dalla Papua Nuova Guinea. La situazione è risultata invariata in occasione della seconda missione della Commissione del novembre 2012.
- (45) La Commissione ha inoltre cercato di esaminare le norme applicabili in materia di trasbordi. Disposizioni a questo riguardo figurano nella legge sulla gestione della pesca del 1998<sup>(2)</sup>, nel regolamento sulla gestione della pesca del 2000<sup>(3)</sup> e nelle pertinenti norme della WCPFC<sup>(4)</sup>. La Commissione ha constatato che vengono applicate regole diverse, in funzione, tra l'altro, delle condizioni stabilite negli accordi di accesso, delle condizioni stabilite nelle licenze, dello status delle navi (nazionali o straniere) e delle acque in cui esse operano (acque arcipelagiche o ZEE). Il numero di disposizioni applicabili è tale da rendere molto difficile, se non impossibile, per gli operatori e le amministrazioni capire se un trasbordo è autorizzato o no, e a quali condizioni. Nel corso della missione del novembre 2012 la Commissione ha chiesto alle autorità papuane di fornire informazioni complete sulle disposizioni applicabili alle operazioni di trasbordo, ma a tale richiesta non è stato dato seguito.
- (46) Tenuto conto dell'accertata mancanza di un sistema di tracciabilità e del fatto che le autorità nazionali non dispongono di informazioni sul pesce sbarcato, la Papua Nuova Guinea non è in grado di garantire che i prodotti della pesca introdotti nel suo territorio o in impianti di trasformazione ivi stabiliti non provengono dalla pesca INN, come spiegato nei considerando da 33 a 40. La possibilità di controllare l'accesso dei prodotti della pesca INN e la loro successiva esportazione è inoltre compromessa dalla scarsa trasparenza della legislazione in materia di immatricolazione e concessione delle licenze, come stabilito nei considerando da 41 a 45 della decisione, nonché dall'assenza di misure chiare di conservazione e di gestione, come spiegato nei considerando da 76 a 82.
- (47) Queste carenze trovano un'ulteriore conferma nel fatto che le autorità papuane non sono state in grado di spiegare per quale motivo hanno approvato, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento INN, la dichiarazione di un impianto locale di trasformazione del tonno concernente conserve di tonno destinate all'Unione. Tale dichiarazione può essere approvata unicamente per i prodotti della pesca che sono stati trasformati in un paese terzo diverso dallo Stato di bandiera. Nel caso in esame, la verifica fisica delle autorità degli Stati membri responsabili dell'importazione dei prodotti della pesca ha rivelato che il prodotto presentato dall'importatore come prodotto trasformato era di fatto un prodotto non trasformato, trattandosi di tonno intero congelato. In tale contesto va osservato che ai prodotti trasformati e a quelli non trasformati possono applicarsi norme di accesso al mercato e dazi doganali differenti.

(1) Legge n. 48 del 1998 sulla gestione della pesca - Piano nazionale di gestione della pesca tonniere, approvata il 2 febbraio 1999 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale l'11 febbraio 1999 (N. G22) (<http://www.fisheries.gov.pg/LinkClick.aspx?fileticket=8cFbiMpy%2ffU%3d&tabid=87>).

(2) Legge n. 48 del 1998 sulla gestione della pesca dello Stato indipendente di Papua Nuova Guinea, approvata il 2 febbraio 1999 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale l'11 febbraio 1999 (N. G22) (<http://www.fisheries.gov.pg/LinkClick.aspx?fileticket=43Of6hMc9e8%3d&tabid=86>).

(3) Regolamento n. 2 del 2000 sulla gestione della pesca dello Stato indipendente di Papua Nuova Guinea.

(4) Misura di conservazione e di gestione 2009-06 della WCPFC, sezione 2.

Nel corso della missione in PNG del novembre 2012 la Commissione ha visitato l'impianto di trasformazione dichiarato come esportatore della suddetta spedizione. La società non è stata in grado di fornire spiegazioni e ha riferito che la richiesta inviata alle autorità papuane di approvare la dichiarazione di trasformazione costituiva probabilmente un errore, tanto più che di norma la società non esporta pesci interi congelati. Si tratta di un caso concreto in cui la Commissione ha potuto stabilire che le autorità papuane avevano erroneamente convalidato dichiarazioni di trasformazione. Il gestore dell'impianto ha spiegato che si era trattato di una svista, ma le autorità hanno ammesso che situazioni analoghe potevano essersi verificate in altri casi. Questa situazione costituisce un'ulteriore conferma della mancanza di tracciabilità e di trasparenza e dimostra l'impossibilità di controllare l'accesso di prodotti ittici provenienti dalla pesca INN al mercato papuano e ad altri mercati.

- (48) Considerata la situazione illustrata nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell'articolo 31, paragrafo 3, e paragrafo 4, lettera b), del regolamento INN, che la Papua Nuova Guinea non ha osservato l'obbligo, ad essa imposto dal diritto internazionale in qualità di Stato costiero e di Stato commercializzazione, di impedire l'accesso di prodotti ittici provenienti dalla pesca INN al proprio mercato.

### 3.2. Mancata cooperazione ed esecuzione (articolo 31, paragrafo 5, del regolamento INN)

- (49) La Commissione ha valutato se le autorità papuane cooperano in modo efficace con la Commissione rispondendo alle sue richieste di indagare sulla pesca INN e sulle attività connesse, di fornire informazioni in proposito e di assicurare un seguito adeguato.
- (50) Le autorità papuane preposte all'attuazione del sistema di certificazione delle catture previsto dal regolamento INN dell'UE si sono dimostrate generalmente disposte a cooperare e a rispondere alle richieste di informazioni o di verifica; tuttavia, come spiegato nella sezione 3.1 della presente decisione, la mancanza di trasparenza e la difficoltà o l'impossibilità di garantire la tracciabilità dei prodotti della pesca compromettono l'affidabilità delle informazioni da esse fornite.
- (51) Nel valutare l'osservanza, da parte della Papua Nuova Guinea, degli obblighi ad essa spettanti in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo e Stato costiero, la Commissione ha inoltre analizzato se tale paese coopera con altri Stati di bandiera alla lotta contro la pesca INN.
- (52) In tale contesto, la missione della Commissione del novembre 2012 ha rivelato una scarsa disponibilità delle autorità papuane a cooperare con gli Stati di bandiera delle navi operanti nelle acque soggette alla loro giurisdizione; tali autorità, infatti, non si sono dimostrate disposte a trasmettere agli Stati di bandiera informazioni relative alle navi. Ciò costituisce una chiara indicazione del fatto che la Papua Nuova Guinea non ottempera all'obbligo ad essa imposto dal diritto internazionale [con particolare riguardo all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) dell'UNFSA] di garantire un'efficace conservazione e gestione degli stock ittici transzonali presenti nelle proprie acque e una prevenzione efficace ed efficiente della pesca INN.
- (53) Nel corso della missione la Commissione ha cercato di chiarire le costanti incongruenze riscontrate nelle informazioni ricevute sulle importazioni nell'UE di prodotti della pesca provenienti dalla Papua Nuova Guinea in relazione alle misure di conservazione e di gestione applicabili. Le autorità papuane hanno confermato di essere consapevoli della generale inesattezza dei dati riportati nei certificati di cattura rilasciati dagli Stati di bandiera per il pesce sbarcato direttamente in PNG a fini di trasformazione. L'inesattezza dei dati riportati nei certificati di cattura è una diretta conseguenza del fatto che le autorità papuane non mettono a disposizione dello Stato di bandiera i dati in loro possesso, in particolare quelli del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) e delle dichiarazioni di sbarco, neppure nei casi in cui vengano accertate irregolarità. Le autorità dello Stato di bandiera devono quindi basare i propri certificati di cattura sulle informazioni di cui dispongono, che possono essere incomplete, inesatte e non verificabili. Tuttavia le autorità papuane convalidano le dichiarazioni di trasformazione pur sapendo perfettamente che i certificati di cattura rilasciati per le catture trasformate nella Papua Nuova Guinea non sono corretti.

- (54) Gli articoli 63 e 64 dell'UNCLOS dispongono che gli Stati costieri e gli Stati di bandiera cooperino per quanto riguarda la gestione delle specie ittiche transzonali e altamente migratorie. Tale obbligo di cooperazione è ulteriormente approfondito dagli articoli 7 e 20 dell'UNFSA, che impongono agli Stati, rispettivamente, di definire misure di conservazione e di gestione compatibili e di garantirne il rispetto e l'attuazione. Inoltre l'articolo 7.1.3 del codice di condotta della FAO raccomanda agli Stati che partecipano allo sfruttamento di stock ittici transzonali e transfrontalieri di concordare modalità organizzative che consentano di cooperare nel modo più efficace alla conservazione e alla gestione delle risorse. Tale aspetto è ulteriormente sviluppato nei punti 28 e 51 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN, che definiscono le modalità pratiche di cooperazione diretta fra gli Stati, con particolare riguardo allo scambio dei dati o delle informazioni di cui dispongono gli Stati costieri.
- (55) A questo riguardo l'articolo 25, comma 10, della convenzione della WCPFC<sup>(1)</sup> stabilisce che i membri della Commissione che abbiano ragionevoli motivi per ritenere che un peschereccio battente bandiera di un altro Stato ha svolto attività tali da pregiudicare l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione adottate per la zona della convenzione sono tenuti a informarne lo Stato di bandiera interessato. Tuttavia, la Papua Nuova Guinea ritiene che le acque soggette alla sua giurisdizione non rientrino nella zona della convenzione WCPFC; tale situazione, che incide sull'attuazione della suddetta disposizione, sarà esaminata nei considerando da 76 a 78. Il comportamento della Papua Nuova Guinea descritto nella presente sezione viola sia gli obblighi citati nel considerando 54 che le norme della WCPFC.
- (56) L'importanza di disporre di meccanismi di cooperazione efficaci deve essere valutata tenendo conto dell'importanza delle risorse alieutiche della Papua Nuova Guinea (aspetto che sarà illustrato nel considerando 66), del fatto che nelle acque soggette alla giurisdizione di tale paese operano soprattutto navi battenti bandiera straniera e dell'espansione dell'industria di trasformazione locale, come spiegato nei considerando 30 e 31. Inoltre, i prodotti della pesca trasformati della PNG beneficiano di condizioni privilegiate di accesso al mercato dell'UE grazie all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea e gli Stati del Pacifico. In tale contesto, la Papua Nuova Guinea si è impegnata a rafforzare le norme, i sistemi e i processi per garantire l'efficace conservazione delle risorse e lo sviluppo e la gestione sostenibili del settore della pesca<sup>(2)</sup>.
- (57) In particolare, nella sua comunicazione del 5 luglio 2013 la Papua Nuova Guinea ha riconosciuto la necessità di una cooperazione con gli Stati di bandiera ai fini dello scambio di informazione, e in particolare dei dati VMS. Analoghe osservazioni sono state presentate nella riunione del 12 dicembre 2013 e nella comunicazione scritta del 6 gennaio 2014. Con riguardo alla questione di stabilire se esistono misure efficaci intese a garantire l'osservanza delle norme e se tali misure vengono effettivamente applicate, la Commissione ha appurato che la Papua Nuova Guinea ha istituito un sistema VMS e ha imposto a tutte le navi battenti la sua bandiera e operanti nelle acque soggette alla sua giurisdizione l'obbligo di dotarsi della necessaria apparecchiatura. Tuttavia, la necessità di intensificare e migliorare la cooperazione con gli Stati di bandiera delle navi operanti nelle acque soggette alla giurisdizione della PNG rappresenta ancora un aspetto critico irrisolto. Dato il numero elevato di navi battenti bandiera di paesi terzi che operano nelle acque papuane, l'accesso ai dati VMS detenuti dalle autorità nazionali costituisce un presupposto essenziale ai fini del controllo e del monitoraggio delle navi stesse. Le autorità della PNG hanno concluso accordi bilaterali con altri paesi o concordato disposizioni organizzative con associazioni e organizzazioni del settore della pesca. Tuttavia l'accesso ai dati VMS da parte degli Stati di bandiera interessati è tutt'altro che soddisfacente e continua a rappresentare un problema complesso. Stando alle informazioni raccolte dalla Commissione, le autorità papuane hanno concluso con le autorità competenti delle Filippine un accordo che prevede, tra l'altro, l'accesso ai dati VMS. A tale accordo non è stata data attuazione. Le autorità papuane hanno inoltre riferito che nel corso del 2014 saranno conclusi accordi analoghi con le autorità competenti di tutti i paesi terzi che pescano nelle acque della Papua Nuova Guinea, ma non hanno comunicato un calendario preciso a questo riguardo.

(1) Convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale, adottata a Honolulu il 5 settembre 2000 (<http://www.wcpfc.int/doc/convention-conservation-and-management-highly-migratory-fish-stocks-western-and-central-pacific>).

(2) Per informazioni sulle relazioni commerciali tra la PNG e l'UE consultare: <http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/pacific/>; Accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (GU L 272 del 16.10.2009, pag. 2).

- (58) Come è già stato spiegato, la scarsa chiarezza e trasparenza delle norme e delle procedure, segnatamente per quanto riguarda l'immatricolazione delle navi e il rilascio delle licenze, la tracciabilità e l'affidabilità delle informazioni e dei dati relativi agli sbarchi e alle catture (come spiegato nei considerando da 41 a 45) e la conservazione e gestione delle risorse (come spiegato nei considerando da 76 a 82), non consentono di garantire il rispetto delle norme e l'accertamento delle infrazioni. Questo stato di cose pregiudica la possibilità di perseguire efficacemente i trasgressori e sanzionare le infrazioni, nonostante la legge sembri prevedere tutti i poteri e i diritti a tal fine necessari. Di fatto, quindi, la Papua Nuova Guinea non è in grado di imporre ai trasgressori sanzioni sufficientemente severe da privarli dei benefici derivanti dalla pesca INN, come raccomanda il punto 21 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN. La mancanza di chiarezza e trasparenza delle leggi e delle procedure pregiudica inoltre la capacità della Papua Nuova Guinea di ottemperare ai propri obblighi internazionali a norma dell'articolo 20 dell'UNFSA; in particolare, essa non consente alle autorità papuane di dare un seguito efficace alle richieste formulate dagli Stati di bandiera nel contesto dell'obbligo ad essi imposto di sanzionare le loro navi che praticano la pesca INN.
- (59) Per quanto riguarda la storia, la natura, le circostanze, l'entità e la gravità dei casi di pesca INN considerati, le autorità della Papua Nuova Guinea non sono in grado di garantire la tracciabilità delle operazioni in quanto i sistemi di cui dispongono mancano di chiarezza e di trasparenza. Tali carenze non consentono di formulare una stima affidabile dell'entità delle attività di pesca INN. È tuttavia riconosciuto che la mancanza di trasparenza e l'impossibilità di eseguire controlli efficaci incoraggiano comportamenti illegali.
- (60) Con riguardo alla capacità esistente delle autorità papuane va notato che, secondo l'indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite<sup>(1)</sup>, la Papua Nuova Guinea, risultata 156<sup>a</sup> su 186 paesi nel 2013, è considerata un paese a basso sviluppo umano (benché appena al di sotto del livello medio). Questo dato è confermato anche dall'allegato II del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo<sup>(2)</sup>, in cui la Papua Nuova Guinea è elencata nella categoria dei paesi a medio-basso reddito. Nell'elenco dei beneficiari di aiuti del Comitato per l'aiuto allo sviluppo (DAC) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), aggiornato al 1° gennaio 2013 per il 2012<sup>(3)</sup>, la Papua Nuova Guinea figura nella categoria dei paesi a medio-basso reddito. A tale riguardo le limitazioni in termini di capacità finanziarie e amministrative delle autorità competenti possono essere considerate un fattore che pregiudica la capacità di questo paese di ottemperare ai propri obblighi di cooperazione e di esecuzione. Tuttavia occorre tener conto del progressivo innalzamento del livello di sviluppo umano della Papua Nuova Guinea (che si sta avvicinando a un livello di sviluppo umano medio) e del costante rafforzamento della sua capacità amministrativa grazie all'assistenza tecnica e finanziaria dell'Unione. Infine va osservato che, nell'ambito della pubblica amministrazione papuana, la NFA gode di notevole autonomia che le consente di elaborare politiche avanzate in materia di gestione della pesca.
- (61) In base alle informazioni acquisite nel corso delle missioni svolte nel 2011 e nel 2012, la Commissione è del parere che non si possa ritenere che le autorità papuane manchino di risorse finanziarie, quanto piuttosto del contesto giuridico e amministrativo necessario per assolvere le funzioni ad esse demandate.
- (62) Considerata la situazione illustrata nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell'articolo 31, paragrafi 3 e 5, del regolamento INN, che la Papua Nuova Guinea non ha osservato gli obblighi ad essa incombenti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato costiero e di Stato di commercializzazione con riguardo agli impegni di cooperazione e di esecuzione.

<sup>(1)</sup> Informazioni tratte dal sito <http://hdr.undp.org/en/statistics>

<sup>(2)</sup> GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

<sup>(3)</sup> <http://www.oecd.org/dac/stats/daclistofodarecipients.htm>

**3.3. Mancata applicazione delle norme internazionali (articolo 31, paragrafo 6, del regolamento INN)**

- (63) La Papua Nuova Guinea ha ratificato l'UNCLOS e l'UNFSA ed è parte contraente della WCPFC. Fa inoltre parte della convenzione FFA (Organizzazione per la pesca nel Pacifico del sud) e dell'accordo di Nauru relativo alla gestione delle attività di pesca di interesse comune.
- (64) La Commissione ha esaminato le informazioni ritenute rilevanti in relazione allo status della Papua Nuova Guinea come parte contraente della WCPFC.
- (65) La Commissione ha esaminato inoltre le informazioni ritenute pertinenti con riguardo all'accordo della Papua Nuova Guinea ad applicare le misure di conservazione e di gestione adottate dalla WCPFC.
- (66) Sulla base di tutte le informazioni trasmesse dalla Papua Nuova Guinea con riguardo alle attività di pesca tonniere praticate nelle sue acque, gli stock di tonno di tale paese rappresentano circa il 19 % delle catture praticate nell'Oceano Pacifico centro-occidentale e l'11 % circa delle catture mondiali<sup>(1)</sup> (il 15 % delle catture mondiali di tonno e il 50 % delle catture praticate nell'ambito dell'accordo di Nauru, come risulta dalla presentazione fatta alla Commissione nel 2011 — cfr. il considerando 30).
- (67) Come dimostrano i dati presentati nel considerando 66, la Papua Nuova Guinea gestisce cospicue risorse di tonno a livello mondiale ed è quindi tenuta, in quanto Stato costiero, a garantire una gestione responsabile e sostenibile nel lungo termine di tale risorsa. Lo sfruttamento delle risorse biologiche da parte degli Stati costieri è disciplinato dagli articoli da 61 a 64 dell'UNCLOS e dagli articoli 7 e 8 dell'UNFSA. In base a tali disposizioni, gli Stati costieri devono promuovere l'obiettivo dell'utilizzo ottimale delle risorse biologiche nelle rispettive ZEE e garantire il rispetto delle misure di conservazione e di gestione da parte dei cittadini di altri Stati che esercitano attività di pesca in tali zone; essi devono inoltre cooperare con gli Stati e con le organizzazioni regionali che partecipano a tali attività.
- (68) Come spiegato nel considerando 42, il codice di condotta della FAO raccomanda la trasparenza nella legislazione in materia di pesca e nella sua elaborazione, come pure nei processi politici e decisionali e nei sistemi di gestione (articoli 6.13 e 7.1.9 rispettivamente). Esso specifica inoltre, agli articoli 11.2 e 11.3, che il commercio internazionale di pesci e prodotti della pesca non dovrebbe compromettere lo sviluppo sostenibile della pesca e che dovrebbe basarsi su misure trasparenti e su leggi, regolamenti e procedure amministrative semplici, trasparenti e comprensibili.
- (69) A tale proposito va osservato che, contrariamente a quanto previsto da tali norme e raccomandazioni, il quadro giuridico della Papua Nuova Guinea non prevede disposizioni che consentano di garantire una gestione efficiente ed efficace delle navi operanti nelle acque soggette alla giurisdizione di tale paese. Il quadro giuridico non contiene neppure disposizioni chiare e trasparenti che definiscano misure di conservazione e di gestione applicabili per tutti i tipi di acque soggette alla giurisdizione della PNG; laddove esistono tali disposizioni, mancano procedure chiare e trasparenti che ne garantiscano l'applicazione. Questi aspetti vengono analizzati più approfonditamente nel prosieguo.
- (70) Una prima carenza in materia di regolamentazione è rappresentata dall'inadeguatezza del piano di gestione del tonno del 1998 e dalla mancanza di un piano d'azione nazionale contro la pesca INN.
- (71) Va osservato che il piano di gestione del tonno costituisce il quadro giuridico per la gestione delle risorse di tonno e che, a norma del suo articolo 3, paragrafo 3, si applica a tutte le zone di pesca della PNG, comprese le acque arcipelagiche e territoriali.
- (72) Nella sua comunicazione alla Commissione del 5 luglio 2013 la NFA ha riconosciuto le carenze del quadro giuridico della Papua Nuova Guinea e le criticità che ne pregiudicano il sistema di gestione e di controllo. La PNG ha riconosciuto che il piano di gestione del tonno del 1998 è ormai obsoleto e che dovrebbe essere riveduto tenendo conto dell'evoluzione del settore della pesca, e segnatamente di aspetti quali le misure di conservazione e di gestione regionali e subregionali, i regimi e le condizioni di rilascio delle licenze, i limiti fissati per i TAC, la gestione in base alle zone per le acque arcipelagiche e le ZEE, i livelli di riferimento e le norme per il controllo delle catture. Essa ha inoltre riconosciuto la necessità di rivedere di conseguenza la legge sulla gestione della pesca e i pertinenti regolamenti.

<sup>(1)</sup> 8<sup>a</sup> sessione ordinaria del comitato scientifico della WCPFC, WCPFC-SC8-AR/CCM-18.

- (73) Con lettera del 4 dicembre 2013 le autorità della Papua Nuova Guinea hanno trasmesso la bozza di un nuovo piano di gestione del tonno. Nella comunicazione del 6 gennaio 2014 hanno inoltre riconosciuto la necessità di rivedere il piano di gestione del tonno e di ovviare a una serie di carenze in conformità agli obblighi e alle norme internazionali. Tuttavia questa iniziativa è ancora allo stadio di consultazione interna e non ha finora prodotto risultati concreti. Resta il fatto che il piano vigente è obsoleto e, in quanto tale, disattende gli obblighi di cui all'articolo 61, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 62, paragrafo 1, e all'articolo 64 dell'UNCLOS con riguardo all'utilizzo ottimale delle risorse grazie a idonee misure di conservazione e di gestione.
- (74) Oltre ad essere superato, il piano nazionale di gestione del tonno del 1998 non rispecchia la realtà delle operazioni e delle attività di pesca e del settore alieutico della Papua Nuova Guinea, nonostante le disposizioni che ne prevedono il regolare riesame (articolo 4 del piano di gestione del tonno, articolo 28 della legge sulla gestione della pesca). Il piano istituisce un quadro giuridico per l'attività di 100 tonniere con reti da circuizione, ma non è stato debitamente aggiornato per tener conto dei 200 pescherecci effettivamente operanti.
- (75) Occorre inoltre notare che, contrariamente alle raccomandazioni di cui ai punti 25, 26 e 27 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN, la Papua Nuova Guinea non ha elaborato un piano d'azione nazionale contro la pesca INN, cosa che è stata riconosciuta dalla PNG nella sua comunicazione alla Commissione del 5 luglio 2013.
- (76) Un'ulteriore carenza in materia di regolamentazione è rappresentata dal fatto che la Papua Nuova Guinea non ha adottato misure di conservazione e di gestione chiare, basate sui migliori pareri scientifici e conformi agli obblighi ad essa spettanti nell'ambito dell'UNCLOS, dell'UNFSA e della WCPFC, per l'insieme delle acque soggette alla giurisdizione nazionale, comprese le acque arcipelagiche. Nel corso delle missioni svolte dalla Commissione nel 2011 e nel 2012 si è infatti constatato che le norme vigenti in materia di conservazione e di gestione mancano di trasparenza e di chiarezza (come spiegato nei considerando da 77 a 82) e non sembrano basate sui migliori pareri scientifici né compatibili con tali pareri (come spiegato nei considerando da 83 a 89).
- (77) Le acque soggette alla giurisdizione della Papua Nuova Guinea sono designate come mare territoriale, acque arcipelagiche e ZEE. In base all'articolo 3 della convenzione della WCPFC, la zona di competenza della WCPFC comprende, in linea di principio, tutte le acque dell'Oceano Pacifico, comprese quelle soggette alla giurisdizione papuana.
- (78) Tuttavia la Papua Nuova Guinea ha riferito alla Commissione che a suo parere le acque soggette alla sua giurisdizione (mare territoriale, acque arcipelagiche e ZEE) non rientrano nella zona della convenzione WCPFC, nonostante quest'ultima abbia delegato alle sue parti contraenti l'attuazione delle misure di conservazione e di gestione da essa adottate. Inoltre, mentre l'accordo di Nauru limita lo sforzo di pesca mediante un regime di assegnazione di giorni in mare per nave (*Vessel Day Scheme* — VDS) applicabile in tutte le ZEE delle parti dell'accordo, tale limitazione non si applica alle acque arcipelagiche e territoriali della Papua Nuova Guinea.
- (79) In conformità agli articoli da 61 a 64 dell'UNCLOS, agli articoli 5, 7, 8, 9 e 10 dell'UNFSA e all'obiettivo generale e alle norme pertinenti della convenzione della WCPFC (in particolare gli articoli 2, 5, 7 e 8), gli Stati costieri hanno il preciso dovere, la responsabilità e l'obbligo di adottare misure compatibili con le misure vigenti nella regione e nelle acque d'altura al fine di garantire la sostenibilità a lungo termine degli stock ittici transzonali e altamente migratori e promuoverne lo sfruttamento ottimale. Il codice di condotta della FAO raccomanda inoltre, ai punti 7.1, 7.2, 7.3 e 8.1, una serie di buone pratiche per conformarsi agli obblighi suddetti.

- (80) Nella sua risposta alla Commissione sulla relazione relativa alla missione del 2011, la Papua Nuova Guinea ha spiegato che tutti i membri della Commissione della WCPFC sono tenuti a rispettare le misure di conservazione e di gestione da questa concordate e ha rimandato ai piani di gestione della pesca pubblicati sul sito web ufficiale della NFA<sup>(1)</sup>, che dovrebbero applicarsi in tutte le acque soggette alla giurisdizione papuana (mare territoriale, acque arcipelagiche e ZEE), specie per gli stock transzonali, al fine di garantire un livello di conservazione uniforme in tutte le acque in cui avviene la migrazione. Tuttavia sembra che i piani suddetti disciplinino unicamente le attività svolte nella ZEE papuana e che non esistano analoghe misure per le acque arcipelagiche della PNG.
- (81) La mancanza di chiarezza e trasparenza derivante da questa situazione, associata alla scarsa trasparenza delle norme e delle procedure nazionali in materia di immatricolazione delle navi e rilascio delle licenze (come spiegato nelle sezioni 3.1 e 3.2 della decisione) pregiudica la possibilità di garantire un'efficace conservazione e gestione delle risorse alieutiche della Papua Nuova Guinea. In tale paese è prassi corrente includere le misure applicabili di conservazione e di gestione nelle condizioni di carattere riservato associate alle licenze di pesca rilasciate alle tonniere. Possono quindi applicarsi misure diverse a seconda delle condizioni di carattere riservato stabilite per le singole licenze.
- (82) Per concludere, in violazione degli obblighi illustrati nel considerando 79, non esistono norme di conservazione e di gestione chiare, trasparenti e compatibili per le acque arcipelagiche della Papua Nuova Guinea.
- (83) A norma dell'articolo 61 dell'UNCLOS, degli articoli 5 e 6 dell'UNFSA e degli articoli 5 e 6 della convenzione della WCPFC, gli Stati costieri devono determinare le catture ammissibili delle risorse biologiche nella propria ZEE sulla base dei migliori dati scientifici disponibili e secondo un approccio precauzionale; essi devono inoltre assicurare, mediante idonee misure di conservazione e di gestione, che le risorse biologiche e gli stock presenti nella ZEE e nelle altre acque soggette alla loro giurisdizione non siano messi a rischio dallo sfruttamento eccessivo. Il codice di condotta della FAO raccomanda, ai punti 7.3, 7.4 e 7.5, una serie di buone pratiche per conformarsi agli obblighi suddetti.
- (84) Poiché la Papua Nuova Guinea ritiene che le norme della WCPFC non si applichino alle acque soggette alla sua giurisdizione, è difficile capire quali dati vengono raccolti e comunicati alla WCPFC ed è possibile che le valutazioni non coprano tutte le zone di pesca della Papua Nuova Guinea. Nelle sue relazioni il comitato scientifico della WCPFC lamenta regolarmente la mancanza di dati esaustivi. Ad esempio, al punto 89 della relazione della 7ª sessione il comitato ha segnalato una serie di incongruenze tra le flotte per quanto riguarda le catture di tonnetto striato, tonno albacora e tonno obeso riportate nei giornali di bordo dei pescherecci con reti a circuizione e, data l'importanza di disporre, a fini scientifici, di dati precisi sulla composizione delle catture praticate da tali pescherecci, ha raccomandato di sottoporre la questione all'esame del comitato tecnico e di conformità<sup>(2)</sup>. Al punto 37 esso ha sottolineato la mancanza di chiarezza dei dati relativi alla composizione delle catture della flotta operante con reti a circuizione e ha esortato la Papua Nuova Guinea a lavorare per migliorare le stime di tali dati. Nel corso dell'8ª sessione il comitato scientifico della WCPFC ha nuovamente sollevato il problema delle lacune e delle incongruenze dei dati relativi alle catture e alla loro composizione<sup>(3)</sup>, ha richiamato l'attenzione sugli obblighi di comunicazione nell'ambito dei contratti di nolo e formulato raccomandazioni di gestione per migliorare la situazione<sup>(4)</sup>. Ha inoltre affrontato la questione della mancata o incompleta trasmissione dei dati ad opera di alcune parti contraenti, che in alcuni casi operano nelle acque soggette alla giurisdizione nazionale della Papua Nuova Guinea.
- (85) Le relazioni segnalano inoltre che il programma di osservazione non raggiunge ancora la copertura del 100 % prescritta dalla WCPFC e che, stando all'ultima relazione presentata al comitato scientifico nel 2012<sup>(5)</sup>, la Papua Nuova Guinea non si è ancora conformata a tale disposizione.

<sup>(1)</sup> <http://www.fisheries.gov.pg/>

<sup>(2)</sup> Relazione di sintesi del comitato scientifico della WCPFC, 7ª sessione ordinaria, Pohnpei, Stati federati di Micronesia, 9 - 17 agosto 2011 (<http://www.wcpfc.int/node/2896>).

<sup>(3)</sup> Relazione di sintesi del comitato scientifico della WCPFC, 8ª sessione ordinaria, 7-15 agosto 2012 (<http://www.wcpfc.int/node/4587>), sezione 3.1.

<sup>(4)</sup> Relazione di sintesi del comitato scientifico della WCPFC, 8ª sessione ordinaria, punti 69-71.

<sup>(5)</sup> 8ª sessione ordinaria del comitato scientifico della WCPFC, WCPFC-SC8-AR/CCM-18.

- (86) Con riguardo al tonnetto striato, nel corso della 7<sup>a</sup> sessione il comitato scientifico della WCPFC ha spiegato che, se si mantengono le pratiche di pesca di questi ultimi anni, i tassi e i volumi di cattura potrebbero ridursi in quanto gli stock sono sfruttati fino al livello di rendimento massimo sostenibile. Eventuali aumenti dello sforzo di pesca dovrebbero quindi formare oggetto di un'attenta sorveglianza<sup>(1)</sup>.
- (87) Nelle sue acque arcipelagiche la Papua Nuova Guinea non applica le misure di conservazione e di gestione della WCPFC né ha istituito altre misure compatibili. Data la natura altamente migratoria e transzonale delle risorse tonniere e l'importanza degli stock di tonno e delle attività di pesca tonniere nella acque arcipelagiche della Papua Nuova Guinea, che rappresentano un'importante zona di riproduzione per i tonnid, tale situazione pregiudica qualsiasi sforzo di conservazione di questa risorsa. Pertanto, la Papua Nuova Guinea non provvede affinché in tutte le acque soggette alla sua giurisdizione vengano applicate misure di conservazione e di gestione in conformità alle disposizioni emanate dalla WCPFC e all'obbligo di garantire che le specie soggette alla giurisdizione dello Stato costiero non siano messe a rischio da un eccessivo sfruttamento.
- (88) La Commissione ha inoltre esaminato eventuali atti o omissioni della Papua Nuova Guinea che potrebbero aver compromesso l'efficacia delle leggi, dei regolamenti o delle misure internazionali di conservazione e di gestione.
- (89) A questo riguardo, il piano nazionale di gestione del tonno fissa un massimale di TAC pari a 338 000 tonnellate l'anno (articolo 33) e limita a 100 il numero delle licenze concesse alle tonniere con reti a circuizione (articolo 32, paragrafo 2). Tuttavia il livello attuale delle catture supera le 700 000 tonnellate e sono oltre 200 le navi con reti a circuizione autorizzate a operare nelle acque della Papua Nuova Guinea. La Commissione ritiene quindi che le misure vigenti non consentano alla Papua Nuova Guinea di rispettare i propri obblighi internazionali in materia di conservazione e di gestione. Trattandosi di uno stock transzonale e altamente migratorio, per essere efficaci e sostenibili le misure di conservazione e di gestione del tonno devono essere coerenti e compatibili nell'intera zona di migrazione, cosa che costituisce anche l'obiettivo generale della convenzione della WCPFC<sup>(2)</sup>. L'attuale piano di gestione del tonno non consente tuttavia di ottemperare a tale obbligo.
- (90) Considerata la situazione illustrata nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell'articolo 31, paragrafi 3 e 6, del regolamento INN, che la Papua Nuova Guinea non ha osservato gli obblighi ad essa incombenti a norma del diritto internazionale in relazione alle norme, ai regolamenti e alle misure di conservazione e di gestione internazionali.

### 3.4. Difficoltà specifiche dei paesi in via di sviluppo

- (91) Si rammenta che, secondo l'indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite<sup>(3)</sup>, la Papua Nuova Guinea, risultata 156<sup>a</sup> su 186 paesi nel 2012, è considerata un paese a basso sviluppo umano (benché appena al di sotto del livello medio). Questo dato è confermato anche dall'allegato II del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo<sup>(4)</sup>, in cui la Papua Nuova Guinea è elencata nella categoria dei paesi a medio-basso reddito. Tuttavia, secondo le informazioni più recenti (l'elenco dei beneficiari di aiuti del DAC/OCSE aggiornato al 1° gennaio 2013 per il 2012<sup>(5)</sup>), la Papua Nuova Guinea figura nella categoria dei paesi a medio-basso reddito.
- (92) Va osservato che la notifica della Papua Nuova Guinea come Stato di bandiera è pervenuta alla Commissione il 4 febbraio 2010 in conformità all'articolo 20 del regolamento INN. La Papua Nuova Guinea ha successivamente confermato, come prevede l'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento INN, che dispone di una disciplina nazionale destinata a garantire l'attuazione, il controllo e l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione applicabili ai propri pescherecci.

<sup>(1)</sup> Relazione di sintesi del comitato scientifico della WCPFC, 7<sup>a</sup> sessione ordinaria, punti 35 e 36.

<sup>(2)</sup> Convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale, articoli 2 e 5.

<sup>(3)</sup> Informazioni tratte dal sito <http://hdr.undp.org/en/statistics/>

<sup>(4)</sup> GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

<sup>(5)</sup> Elenco dei beneficiari di aiuti allo sviluppo del DAC (<http://www.oecd.org/dac/stats/daclistofdaarecipients.htm>).



- (93) La Commissione ha segnalato alla Papua Nuova Guinea le varie carenze riscontrate nel corso della prima missione effettuata nel novembre 2011. Un anno più tardi, nella seconda missione del novembre 2012, la Commissione ha constatato che la situazione era rimasta invariata.
- (94) Nella sua comunicazione del 5 luglio 2013 la NFA ha riconosciuto il costante sostegno offerto dall'UE alle autorità di pesca della Papua Nuova Guinea attraverso una serie di programmi regionali e subregionali. Nel 2011 è stata inoltre prestata un'assistenza tecnica in materia di lotta contro la pesca INN<sup>(1)</sup>.
- (95) La Commissione ha pertanto tenuto conto degli ostacoli allo sviluppo della Papua Nuova Guinea e ha concesso a tale paese un congruo lasso di tempo per attuare azioni volte a rimediare in modo coerente, efficace e non pregiudizievole all'inosservanza degli obblighi ad esso imposti dal diritto internazionale a partire dal 2011.
- (96) Alla luce della situazione descritta nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell'articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN, che lo stato di sviluppo della Papua Nuova Guinea per quanto riguarda la gestione della pesca potrebbe essere stato pregiudicato dal suo livello di sviluppo. Tuttavia, tenuto conto della natura delle carenze rilevate in tale paese, dell'assistenza fornita dall'Unione e delle azioni intraprese per porre rimedio alla situazione, non è stato possibile stabilire prove a conferma del fatto che il mancato rispetto, da parte della Papua Nuova Guinea, degli obblighi che ad essa incombono a norma del diritto internazionale sia dovuto a uno scarso sviluppo. Il livello di sviluppo della Papua Nuova Guinea, attualmente in crescita, non sembra spiegare o giustificare il comportamento complessivo di tale paese come Stato di bandiera e in particolare come Stato costiero in relazione alla pesca e l'insufficienza della sua azione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN e garantire un efficace controllo e monitoraggio delle attività di pesca nelle acque soggette alla sua giurisdizione.
- (97) Alla luce della situazione descritta nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell'articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN, che lo stato di sviluppo e il comportamento complessivo della Papua Nuova Guinea per quanto riguarda la pesca non sono pregiudicati dal livello di sviluppo di tale paese.

#### 4. CONCLUSIONI CONCERNENTI LA POSSIBILE IDENTIFICAZIONE DEI PAESI TERZI NON COOPERANTI

- (98) Alla luce delle conclusioni suesposte concernenti il mancato adempimento, da parte della Papua Nuova Guinea, dell'obbligo ad essa imposto dal diritto internazionale, nella sua qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, è opportuno notificare a tale paese, a norma dell'articolo 32 del regolamento INN, la possibilità di essere identificato dalla Commissione come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca INN.
- (99) In conformità all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento INN, è opportuno che la Commissione notifichi alla Papua Nuova Guinea la possibilità di essere identificata come paese terzo non cooperante. La Commissione dovrebbe inoltre adottare tutti i provvedimenti previsti all'articolo 32 del regolamento INN nei confronti della Papua Nuova Guinea. Ai fini di una corretta amministrazione è opportuno fissare un termine entro il quale tale paese possa rispondere per iscritto alla notifica e porre rimedio alla situazione.
- (100) Inoltre la notifica alla Papua Nuova Guinea della possibilità di essere identificata dalla Commissione come un paese non cooperante ai fini della presente decisione non esclude né comporta automaticamente che la Commissione o il Consiglio possano successivamente procedere all'identificazione e alla compilazione di un elenco di paesi non cooperanti,

<sup>(1)</sup> *Accompanying developing countries in complying with the Implementation of Regulation 1005/2008 on Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* (Aiutare i paesi in via di sviluppo a conformarsi al regolamento 1005/2008 sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata), EuropeAid/129609/C/SER/Multi.

DECIDE:

*Articolo unico*

Si notifica allo Stato indipendente di Papua Nuova Guinea la possibilità di essere identificato dalla Commissione come un paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2014

*Per la Commissione*

Maria DAMANAKI

*Membro della Commissione*

  

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2014

**relativa alla notifica trasmessa a un paese terzo che la Commissione considera possa essere identificato come paese terzo non cooperante a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata**

(2014/C 185/03)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

**1. INTRODUZIONE**

- (1) Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (regolamento INN) istituisce un regime dell'Unione destinato a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).
- (2) Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura concernente l'identificazione dei paesi terzi non cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione ai paesi identificati come paesi terzi non cooperanti, l'elaborazione di un elenco dei paesi non cooperanti, la radiazione dall'elenco dei paesi non cooperanti, la pubblicità dell'elenco dei paesi non cooperanti e le misure di emergenza.
- (3) A norma dell'articolo 32 del regolamento INN, è opportuno che la Commissione notifichi ai paesi terzi la possibilità di essere identificati come paesi non cooperanti. Tale notifica è di natura preliminare. La notifica ai paesi terzi della possibilità di essere identificati come paesi non cooperanti è fondata sui criteri di cui all'articolo 31 del regolamento INN. La Commissione dovrebbe inoltre adottare tutti i provvedimenti previsti all'articolo 32 con riguardo a tali paesi. In particolare, essa dovrebbe includere nella notifica le informazioni sui fatti essenziali e sulle considerazioni che motivano tale identificazione, la possibilità per tali paesi di risponderle fornendo prove atte a confutare l'identificazione o, se del caso, un piano d'azione inteso a risanare la situazione nonché i provvedimenti correttivi adottati. La Commissione dovrebbe accordare ai paesi terzi interessati un periodo di tempo adeguato per rispondere alla notifica, nonché un termine ragionevole per porre rimedio alla situazione.
- (4) A norma dell'articolo 31 del regolamento INN, la Commissione può identificare i paesi terzi che considera paesi non cooperanti in materia di lotta alla pesca INN. Possono essere identificati come non cooperanti i paesi terzi che non adempiano all'obbligo ad essi imposto dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.
- (5) L'identificazione dei paesi terzi non cooperanti è basata sull'esame di tutte le informazioni indicate all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento INN.
- (6) In conformità all'articolo 33 del regolamento INN, il Consiglio può elaborare un elenco dei paesi non cooperanti. Le misure stabilite, fra l'altro, all'articolo 38 del regolamento INN si applicano a tali paesi.
- (7) A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento INN, gli Stati terzi di bandiera sono tenuti a notificare alla Commissione le loro disposizioni in materia di attuazione, controllo ed esecuzione delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione applicabili ai loro pescherecci.
- (8) A norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN, la Commissione coopera sul piano amministrativo con i paesi terzi su questioni attinenti all'attuazione di detto regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

## 2. PROCEDURA RELATIVA ALLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE

- (9) La notifica della Repubblica delle Filippine (le Filippine) come Stato di bandiera è stata accettata dalla Commissione in conformità all'articolo 20 del regolamento INN a decorrere dal 15 gennaio 2010.
- (10) Dal 23 al 27 gennaio 2012 la Commissione, con il sostegno dell'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), ha effettuato una missione nelle Filippine nell'ambito della cooperazione amministrativa di cui all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN.
- (11) Scopo della missione era verificare le informazioni concernenti le disposizioni delle Filippine in materia di attuazione, controllo ed esecuzione delle leggi, dei regolamenti e delle misure di gestione e di conservazione che devono essere rispettate dai loro pescherecci, le misure adottate da tale paese per ottemperare ai propri obblighi nella lotta contro la pesca INN e soddisfare i requisiti e gli aspetti relativi all'attuazione del sistema di certificazione delle catture dell'Unione.
- (12) Le Filippine hanno trasmesso complementi di informazione il 3 febbraio 2012.
- (13) La relazione finale sulla missione è stata inviata alle Filippine il 21 febbraio 2012.
- (14) Le osservazioni delle Filippine sulla relazione finale della missione sono pervenute il 24 marzo 2012.
- (15) Dal 25 al 27 giugno 2012 la Commissione ha effettuato una seconda missione nelle Filippine per verificare il seguito dato alle misure adottate nella prima missione.
- (16) Il 28 giugno 2012 la Commissione ha trasmesso alle Filippine osservazioni scritte sul piano istituito da tale paese per affrontare le problematiche relative alla pesca INN.
- (17) Le Filippine hanno presentato informazioni complementari in data 4 ottobre 2012, 12 dicembre 2012 e 14 febbraio 2013.
- (18) L'8 febbraio 2013 si è svolta una videoconferenza tra le Filippine e i servizi della Commissione.
- (19) Le Filippine hanno trasmesso ulteriori informazioni il 22 aprile 2013.
- (20) Il 25 aprile 2013 si è tenuta a Bruxelles una riunione tecnica nel corso della quale le Filippine hanno presentato informazioni supplementari.
- (21) Un'altra riunione tra le Filippine e i servizi della Commissione si è svolta a Bruxelles l'11 giugno 2013.
- (22) Il 14 giugno 2013 le autorità filippine hanno trasmesso ulteriori informazioni alla Commissione, aggiornandola in merito ai progressi compiuti con riguardo al piano d'azione inteso ad affrontare le problematiche connesse alla pesca INN; hanno inoltre presentato il progetto di piano d'azione nazionale sulla pesca INN e i primi progetti di legge intesi a rivedere la legge sulla pesca.
- (23) La Commissione, assistita dall'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) e su richiesta delle autorità filippine, ha organizzato a Manila, dal 22 al 26 luglio 2013, un seminario sul rafforzamento delle capacità incentrato sulle misure di competenza dello Stato di approdo e sull'analisi dei rischi.
- (24) Le Filippine hanno trasmesso ulteriori informazioni l'11 novembre 2013.
- (25) Il 22 novembre 2013 si è svolta a Bruxelles una riunione tra le Filippine e i servizi della Commissione.

- (26) Nel dicembre 2013 le autorità filippine hanno comunicato alla Commissione di aver firmato il decreto che adotta il piano d'azione nazionale sulla pesca INN. Hanno inoltre trasmesso alla Commissione il memorandum d'intesa firmato il 9 dicembre 2013 che istituisce un comitato congiunto di cooperazione in materia di pesca tra le autorità delle Filippine e della Papua Nuova Guinea.
- (27) Nel febbraio 2014 alla Commissione è pervenuta una comunicazione recante, in particolare, il piano d'azione nazionale sulla pesca INN, il nuovo progetto di revisione della legge sulla pesca e il progetto di regolamento sulla tracciabilità. Il progetto di legge sulla pesca era stato presentato al Senato e alla Camera dei rappresentanti delle Filippine.
- (28) Il 5 marzo 2014 si è svolta a Bruxelles una riunione tra le Filippine e i servizi della Commissione. Le Filippine hanno trasmesso complementi di informazioni in data 25 marzo 2014, 3 maggio 2014 e 15 maggio 2014.
- (29) In tale occasione le Filippine hanno collaborato in modo costruttivo con la Commissione. In effetti sono stati compiuti notevoli progressi nell'affrontare le principali problematiche individuate durante le missioni in loco, nonostante alcune gravi carenze non siano ancora state affrontate in modo risolutivo.
- (30) Le Filippine fanno parte della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC), della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e dalla Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC). Sono inoltre parte non contraente cooperante della Commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT). Le Filippine hanno ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare (UNCLOS).
- (31) Per valutare l'osservanza, da parte delle Filippine, dei loro obblighi internazionali in quanto Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, sanciti negli accordi internazionali menzionati nel considerando 30 e stabiliti dalle pertinenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) menzionate nello stesso considerando, la Commissione ha cercato e analizzato tutte le informazioni che ha ritenuto necessarie ai fini di tale esercizio.
- (32) La Commissione si è avvalsa delle informazioni tratte dai dati disponibili pubblicati dalle pertinenti ORGP nonché di informazioni pubblicamente disponibili.

### 3. POSSIBILITÀ PER LE FILIPPINE DI ESSERE IDENTIFICATE COME PAESE TERZO NON COOPERANTE

- (33) A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento INN, la Commissione ha esaminato gli obblighi spettanti alle Filippine in quanto Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i parametri elencati all'articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN.
- 3.1. Ricorrenza di pescherecci INN e di flussi commerciali INN (articolo 31, paragrafo 4, del regolamento INN)**
- (34) Secondo le informazioni tratte dagli elenchi delle navi compilati dalle ORGP si osserva che non esistono pescherecci battenti bandiera delle Filippine negli elenchi INN provvisori o definitivi e che non esistono precedenti di pescherecci battenti bandiera filippina sulla base dei quali la Commissione potrebbe analizzare il comportamento di tale paese con riguardo ad attività ricorrenti di pesca INN in conformità all'articolo 31, paragrafo 4, lettera a), del regolamento INN.
  - (35) La Commissione, in conformità all'articolo 31, paragrafo 4, lettera b), del suddetto regolamento, ha esaminato anche le misure adottate dalle Filippine per quanto riguarda l'accesso al proprio mercato di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN.
  - (36) Valutate tutte le informazioni di cui dispone, la Commissione ritiene che le Filippine non siano in grado di garantire che i prodotti della pesca introdotti nel suo territorio o in impianti di trasformazione ivi stabiliti non provengono dalla pesca INN. Ciò è dovuto a problemi sistemici che ostacolano la tracciabilità delle catture da parte delle autorità filippine, in quanto mancano dati ufficiali sul pesce sbarcato, importato e/o trasformato. Di seguito è riportata una sintesi dei principali elementi su cui si basa la valutazione della Commissione.

- (37) Le Filippine hanno una grande flotta peschereccia che opera sia nelle acque soggette alla giurisdizione nazionale che nelle acque d'altura e in quelle soggette alla giurisdizione di altri Stati. In base alle informazioni fornite nel corso della prima missione della Commissione nel 2012 e ai dati pubblicamente disponibili, la flotta comprende circa 9 300 pescherecci commerciali e circa 470 000 «bancas» (piccoli pescherecci artigianali) <sup>(2)</sup>. I pescatori artigianali non operano in acque situate fuori della giurisdizione nazionale e le loro catture sono almeno in parte esportate nell'UE. Le Filippine dispongono di una grande flotta oceanica che nel 2014 contava 68 navi dedite alla pesca del tonno rosso (tonniere) registrate nell'elenco dei pescherecci autorizzati della IOTC e 18 tonniere registrate nell'elenco dei pescherecci autorizzati dell'ICCAT. Secondo le informazioni trasmesse dalle Filippine alla WCPFC nelle relazioni annuali sulle attività di pesca del 2012 e del 2013, i pescherecci filippini registrati negli elenchi di tale organizzazione erano 622 (comprese le navi da trasporto) al 1° luglio 2012 e 722 all'11 giugno 2013 <sup>(3)</sup>. I pescherecci delle Filippine sono principalmente dediti alla pesca del tonno. I dati annui sulle catture di tonni presentati dalle Filippine comprendono tutte le catture di tonni scaricate nei porti delle Filippine, a prescindere dal luogo della cattura stessa, e non distinguono le catture in funzione della loro provenienza o della bandiera della nave da pesca. Questo modo di procedere non consente di garantire la tracciabilità delle catture, come verrà ulteriormente spiegato nei considerando da 46 a 55.
- (38) Secondo i dati trasmessi dal Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) delle Filippine, le zone di pesca internazionali in cui operano abitualmente i pescherecci filippini sono il Mare di Celebes, le acque dell'Indonesia, della Malaysia e di Palau, la Papua Nuova Guinea, il Pacifico occidentale e le zone regolate dall'ICCAT e dalla IOTC. Le Filippine hanno concluso accordi di pesca con la Papua Nuova Guinea, Kiribati e le Isole Salomone. Secondo le informazioni fornite nella riunione del 5 marzo 2014, la maggior parte delle navi da pesca (pescherecci con reti da circuizione) opera nelle acque della Papua Nuova Guinea (46) e nelle zone d'altura (le cosiddette *high seas pockets*) della WCPFC (33). Finora solo due navi da pesca operano nelle Isole Salomone. Le catture sbarcate in Papua Nuova Guinea approvvigionano anche il mercato dell'Unione (conservate di tonno). Inoltre dal marzo 2014 sei navi filippine operano nella zona IOTC e otto nella zona ICCAT. I soli pescherecci stranieri noleggiati sono navi da trasporto che operano unicamente nella zona della WCPFC. Per ora, infatti, nessun peschereccio straniero è autorizzato a pescare nella ZEE delle Filippine.
- (39) A motivo della composizione della flotta filippina, nonché delle diverse fonti di provenienza dei prodotti della pesca che entrano nella catena di approvvigionamento e della scarsa affidabilità del sistema di tracciabilità, sussiste un chiaro rischio che nel mercato filippino possano essere introdotti prodotti provenienti dalla pesca INN.
- (40) Per quanto riguarda l'industria di trasformazione del tonno nelle Filippine, la Commissione ha analizzato la situazione relativa alle attività di questo settore e il loro eventuale impatto sull'accesso di prodotti ittici provenienti dalla pesca INN al mercato filippino.
- (41) Il piano d'azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata fornisce orientamenti su misure di mercato concordate a livello internazionale volte a contribuire alla riduzione o all'eliminazione degli scambi di pesci e di prodotti della pesca provenienti da attività INN e raccomanda, al punto 71, che gli Stati adottino opportune disposizioni per migliorare la trasparenza dei loro mercati e consentire la tracciabilità dei prodotti della pesca. Analogamente, il codice di condotta della FAO per una pesca responsabile descrive, segnatamente all'articolo 11, una serie di buone pratiche per le attività successive alla cattura e per un commercio internazionale responsabile. L'articolo 11.1.11 invita gli Stati a garantire che gli scambi internazionali e nazionali di pesci e prodotti della pesca si svolgano secondo pratiche corrette di conservazione e di gestione, grazie a un più efficace sistema di identificazione dell'origine di tali prodotti.
- (42) Le materie prime conferite agli impianti di trasformazione provengono da pescherecci battenti bandiera filippina che operano nelle acque soggette alla giurisdizione nazionale delle Filippine, nelle acque d'altura e nelle acque soggette alla giurisdizione di Stati terzi, da navi battenti bandiera straniera che sbarcano le loro catture nelle Filippine o ancora dalle importazioni.

<sup>(2)</sup> Department of Agriculture — Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Philippine Fisheries Profile 2011, [http://www.bfar.da.gov.ph/pages/AboutUs/maintabs/publications/pdf%20files/2011 %20Fisheries%20Profile%20\(Final\)%20\(4\).pdf](http://www.bfar.da.gov.ph/pages/AboutUs/maintabs/publications/pdf%20files/2011%20Fisheries%20Profile%20(Final)%20(4).pdf)

<sup>(3)</sup> <http://www.wcpfc.int/system/files/AR-CCM-19-Philippines-Rev-2.pdf>  
<http://www.wcpfc.int/system/files/AR-CCM-19-Philippines-Part-1.pdf>

- (43) Fra le navi che effettuano sbarchi di pesce nelle Filippine vi sono navi battenti bandiera della Corea e della Papua Nuova Guinea. A questo proposito si rammenta che il 26 novembre 2013<sup>(4)</sup> la Commissione ha notificato alla Corea la possibilità di essere identificata come paese terzo non cooperante a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e che la Papua Nuova Guinea ha ricevuto la notifica della Commissione alla stessa data delle Filippine. Il pescato proviene anche da imprese di pesca filippine operanti in Papua Nuova Guinea<sup>(5)</sup>.
- (44) I prodotti ittici importati e trasformati nelle Filippine possono provenire anche da paesi terzi, tra cui paesi come Vanuatu, Kiribati e gli Stati federati di Micronesia che non hanno ricevuto la notifica della Commissione<sup>(6)</sup>. A tale riguardo si ricorda che Vanuatu, Kiribati e gli Stati federati di Micronesia non possono esportare prodotti della pesca verso l'Unione europea, dal momento che la Commissione non ne ha accettato le rispettive notifiche in quanto Stati di bandiera in conformità all'articolo 20 del regolamento INN.
- (45) In linea con i principi di base enunciati all'articolo 11.1.11 del codice di condotta della FAO per una pesca responsabile, le Filippine dovrebbero essere in grado di controllare l'origine del pesce e dei prodotti della pesca e di garantire quindi che non vengano esportati nell'Unione europea prodotti ittici non conformi alle norme unionali. Tuttavia le Filippine non applicano un sistema di tracciabilità che consenta a tale paese di evitare l'importazione e la riesportazione verso l'UE di materie prime e prodotti ittici provenienti da paesi sprovvisti di notifica e da paesi identificati come paesi non cooperanti. Sarebbe infatti necessario disporre di un sistema efficiente di tracciabilità dalla fase dello sbarco a quella dell'esportazione, o dalla fase dell'importazione fino alla successiva esportazione. Tuttavia nelle Filippine non esiste un sistema di questo tipo e la mancanza di controllo e monitoraggio delle attività di pesca, e segnatamente degli sbarchi, la scarsa frequenza delle ispezioni in mare e in porto e la mancanza di controlli sui giornali di bordo fanno sì che prodotti della pesca provenienti da attività INN possano facilmente essere introdotti nelle Filippine e nel mercato dell'UE. Inoltre, è normale prassi commerciale che il pescato proveniente da navi battenti bandiera filippina sia prelevato nelle acque di paesi terzi e poi sbarcato in paesi terzi per la successiva trasformazione o trasbordato nelle acque di paesi terzi e poi spedito per la successiva trasformazione in un altro paese. Al di fuori delle acque filippine hanno quindi luogo numerose operazioni a rischio. Conformemente all'articolo 94 dell'UNCLOS, le autorità filippine hanno l'intera responsabilità delle loro navi. Tuttavia le Filippine non attuano le misure necessarie per garantire che le autorità competenti controllino la veridicità delle informazioni e la tracciabilità delle operazioni attinenti alle attività delle loro navi.
- (46) Le Filippine hanno adottato il decreto amministrativo n. 241 in materia di pesca sull'attuazione del sistema di controllo dei pescherecci (VMS) in alto mare. Tuttavia esse non hanno accesso operativo alle necessarie informazioni riguardanti la posizione o le attività di alcune delle loro navi operanti nelle acque di paesi terzi, ad esempio in Papua Nuova Guinea. Questo ne pregiudica la capacità di far pienamente fronte alle loro responsabilità di Stato di bandiera per quanto concerne la corretta emissione dei certificati di cattura. Nella sezione 3.2 è riportata un'analisi più circostanziata delle criticità del sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza.
- (47) Non tutte le catture sbarcate nelle Filippine sono accompagnate da dichiarazioni di sbarco, che sono invece essenziali ai fini della tracciabilità in quanto permettono di controllare e seguire i flussi delle materie prime e dei prodotti finiti presso le imprese. Per essere pienamente affidabile, il contenuto delle dichiarazioni di sbarco (quantitativi di pesce catturato e relative specie) deve essere verificato e confermato da un'autorità indipendente; non basta quindi fare affidamento sui dati forniti dalle imprese, come spesso succede nelle Filippine. Inoltre, ai fini di un corretto monitoraggio delle attività di pesca i pescherecci dovrebbero essere tenuti a compilare tali dichiarazioni a prescindere dal luogo di sbarco, mentre attualmente quest'obbligo si applica soltanto agli sbarchi effettuati nelle Filippine. Le autorità filippine non hanno attuato misure coerenti sui controlli documentali da effettuare per gli sbarchi o i trasbordi effettuati in paesi terzi. Per quanto riguarda le catture provenienti dalla Papua Nuova Guinea, nel corso della prima missione effettuata nelle Filippine nel 2012 la Commissione ha constatato che non sempre le autorità nazionali sapevano se le catture erano state sbarcate in Papua Nuova Guinea o trasbordate nelle acque di tale paese prima di essere inviate nelle Filippine.

<sup>(4)</sup> GU C 346 del 27.11.2013, pag. 26.

<sup>(5)</sup> Cfr. nota 2.

<sup>(6)</sup> Cfr. nota 2.

- (48) Le Filippine hanno introdotto nella propria legislazione un sistema di certificazione delle catture. La sezione 13 del decreto amministrativo n. 238 sulle norme e i regolamenti che disciplinano l'attuazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio per quanto riguarda il sistema di certificazione delle catture ha istituito il «certificato di convalida delle catture» (*catch validation certificate* - CVC), successivamente denominato «dichiarazione di sbarco relativa all'origine delle catture» (*catch origin landing declaration* — COLD) dal decreto amministrativo n. 238-1. L'utilizzo del COLD, che costituisce una sorta di dichiarazione di sbarco, è obbligatorio solo per i pescherecci che sbarcano in un determinato porto nelle Filippine. Pertanto, il decreto n. 238-1 non si applica alle navi battenti bandiera filippina che sbarcano le loro catture in altri paesi, cosa che costituisce una prassi corrente.
- (49) Nel caso dei pescherecci commerciali, un certificato di sbarco del pescato è compilato al momento dello sbarco e firmato da ispettori del BFAR. Il problema è che il certificato di sbarco contiene informazioni sulle navi da cattura anche quando il pescato viene sbarcato da navi da trasporto. Può succedere, quindi, che gli ispettori certifichino sbarchi di pescherecci che si trovano ancora in mare, senza disporre di informazioni sulle operazioni di pesca. Inoltre il sistema attuale dei certificati di sbarco non garantisce un'adeguata tracciabilità, in quanto non collega tra loro tutte le informazioni pertinenti disponibili, quali la nave che effettua lo sbarco e l'impianto di trasformazione cui sono destinate le catture.
- (50) Nel caso della pesca artigianale i controlli in mare o nel luogo di sbarco sono quasi inesistenti. Le relazioni sulle catture non sono firmate dalle autorità locali, ma vengono certificate dagli impianti di trasformazione al ricevimento delle materie prime. Le autorità hanno spiegato che, a causa della mancanza di personale, è estremamente raro che un funzionario dell'autorità competente sia presente al momento dello sbarco. Pertanto, se la relazione è compilata in assenza di un rappresentante ufficiale dell'autorità, può succedere che per lo stesso peschereccio vengano dichiarati più sbarchi, raggruppando le catture effettuate da navi immatricolate e titolari di licenza con quelle praticate da pescherecci artigianali non immatricolati e sprovvisti di licenza. Questo costituisce un problema, in quanto tali relazioni sono uno dei principali documenti utilizzati per il rilascio di certificati di cattura semplificati.
- (51) Anziché verificare e convalidare i dati dei certificati di cattura in base alla propria valutazione, il BFAR si basa sulle informazioni fornite dagli operatori o dagli impianti di trasformazione. Le Filippine non hanno provveduto a istituire un sistema coerente di controllo per verificare le procedure di tracciabilità delle imprese. Ad esempio, nonostante l'elevato numero di documenti richiesti per la convalida del certificato di cattura (normale e semplificato), il BFAR non è in grado di verificare la correttezza del peso ivi indicato, in quanto non effettua alcun controllo presso gli stabilimenti. Si può quindi concludere che la convalida del certificato di cattura è effettuata «alla cieca» e che il rischio che nei flussi di esportazione vengano immesse catture INN è reale.
- (52) La prima missione effettuata dalla Commissione nel 2012 ha evidenziato carenze nei controlli dei quantitativi trasformati, in quanto in alcuni casi i quantitativi ottenuti dopo la trasformazione erano praticamente identici a quelli precedenti la trasformazione. Ciò non è possibile per le conserve di tonno, per le quali è necessario scartare determinate parti del pesce, e induce a ritenere che prodotti INN possano essere stati immessi nella produzione e nei flussi di esportazione.
- (53) Nella missione del 2012 è stato inoltre appurato che le imprese che chiedono un certificato di cattura sono informalmente autorizzate a rilasciare un numero di certificato di cattura, costituito da una serie di codici specifici secondo quanto prescritto dal BFAR (ad esempio per consentire l'identificazione dell'esportatore o della regione) e da un numero di serie progressivo. In assenza di una banca dati o di un sistema elettronico, questi numeri non sono soggetti ad alcun controllo, col rischio che lo stesso numero sia utilizzato in modo fraudolento per più partite.
- (54) I trasbordi in mare non controllati non fanno che aggravare ulteriormente il problema della tracciabilità. I prodotti della pesca possono infatti accedere al mercato filippino tramite navi da trasporto e, considerate le carenze del sistema di controllo e tracciabilità degli sbarchi illustrate al considerando 49, esiste il rischio che vengano importati nelle Filippine prodotti ittici provenienti dalla pesca INN. Quella del trasbordo è una pratica diffusa. Infatti, la maggior parte delle operazioni di pesca della flotta commerciale, ad eccezione dei grandi pescherecci con palangari operanti nella zona IOTC, è effettuata con l'ausilio di navi da trasporto, che caricano il pescato delle navi da cattura per trasportarlo verso un porto o un impianto di trasformazione.



- (55) A questo proposito va ricordato che la mancanza di controlli sui trasbordi pregiudica la capacità delle autorità di controllare le catture effettuate dai pescherecci con reti a circuizione e comporta quindi il rischio che vengano dichiarate catture inferiori a quelle effettivamente praticate. Anche la scarsa presenza di navi pattuglia e di osservatori a bordo delle navi (tranne nei periodi di fermo per i dispositivi di concentrazione del pesce, ad esempio in estate) e l'insufficiente ricorso al sistema VMS possono favorire le attività di pesca INN. Sussistono carenze anche per quanto riguarda il controllo della pesca artigianale, per la quale sia il controllo degli sbarchi che la sorveglianza in mare risultano piuttosto limitati. Inoltre non tutti i comuni attuano il sistema di licenze.
- (56) Le autorità filippine hanno riconosciuto in varie comunicazioni le carenze dei loro sistemi per quanto riguarda la tracciabilità. Nella comunicazione del 25 febbraio le Filippine hanno presentato un regolamento sulla tracciabilità. Finora, tuttavia, la Commissione non ha riscontrato alcun progresso concreto per quanto concerne la tracciabilità.
- (57) Pertanto, come spiegato nei considerando da 46 a 54, le carenze dei controlli effettuati sui certificati di cattura per le importazioni e negli impianti di trasformazione, nonché l'esistenza di numerosi canali di approvvigionamento dei prodotti ittici, costituiscono per la flotta d'altura un incentivo a esportare, insieme ai pesci catturati legalmente, che si tratti di catture nazionali o straniere, prodotti provenienti dalla pesca INN. Tale problema è esacerbato dalla scarsa sorveglianza esercitata sulle attività in mare (pesca e trasbordi), come si spiegherà nei considerando da 67 a 75 della sezione 3.2.
- (58) Il codice di condotta della FAO per una pesca responsabile raccomanda la trasparenza nella legislazione in materia di pesca e nella sua elaborazione, come pure nei processi politici e decisionali e nei sistemi di gestione (articoli 6.13 e 7.1.9 rispettivamente). Esso definisce i principi e le norme applicabili alla conservazione, gestione e valorizzazione di tutte le attività di pesca e contempla, tra gli altri aspetti, la cattura, la trasformazione e il commercio di pesci e prodotti della pesca, le operazioni di pesca e la ricerca alieutica. Agli articoli 11.2 e 11.3 il codice di condotta della FAO specifica inoltre che il commercio internazionale di pesci e prodotti della pesca non dovrebbe compromettere lo sviluppo sostenibile della pesca e che dovrebbe basarsi su misure trasparenti e su leggi, regolamenti e procedure amministrative semplici, trasparenti ed esaurienti.
- (59) Nonostante le Filippine intendano istituire un sistema comune di immatricolazione dei pescherecci, esistono attualmente un sistema di immatricolazione delle navi gestito dall'autorità a questo preposta (*Maritime Industry Authority* — MARINA) e un sistema di licenze di pesca. Come è stato appurato nella prima missione della Commissione del 2012, il sistema di immatricolazione delle navi presenta carenze significative. Il numero di navi immatricolate dalla MARINA non coincide con quello delle navi registrate dai due enti competenti per il rilascio delle licenze (il ministero dell'Agricoltura (BFAR) e gli enti amministrativi locali (*Local Governments Units* - LGU) e tra tali organismi non esiste una cooperazione strutturata. A seguito delle missioni della Commissione, il BFAR e la MARINA hanno concluso memorandum d'intesa in materia di cooperazione. Si stima inoltre che fino al 50 % dei piccoli pescherecci operanti nelle acque comunali non siano immatricolati dagli enti amministrativi locali competenti, cosa che ne rende difficile il controllo. Le missioni della Commissione hanno evidenziato anche carenze nella gestione delle licenze di pesca, in quanto i dati riportati sulle licenze rilasciate e i dati registrati dalle autorità risultano incompleti.
- (60) Conformemente all'articolo 40 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN, le condizioni per l'immatricolazione delle navi dovrebbero essere collegate alle licenze di pesca ed essere chiare, trasparenti e accessibili al pubblico. Tuttavia nelle Filippine è stata osservata una netta discrepanza tra il numero di pescherecci commerciali immatricolati e il numero di pescherecci titolari di una licenza in tale paese. Dai dati della MARINA, infatti, risulta che nel 2010 sono stati immatricolati soltanto 3 700 pescherecci (comprese le imbarcazioni artigianali), contro i quasi 8 000 pescherecci commerciali cui è stata rilasciata una licenza nel 2011. Questo significa che la banca dati gestita dalla MARINA non è aggiornata, dal momento che i pescherecci titolari di licenza sono più numerosi dei pescherecci immatricolati, cosa praticamente impossibile. Poiché gli enti amministrativi locali non trasmettono dati affidabili con una certa regolarità, non è opportuno registrare nella stessa banca dati le imbarcazioni commerciali e quelle artigianali. Ne consegue che i dati complessivi non sono corretti e che il registro non è quindi aggiornato.

- (61) L'esistenza di una grande varietà di pescherecci (pescherecci artigianali operanti nelle acque locali e pescherecci commerciali, a loro volta suddivisi in piccole, medie e grandi imbarcazioni) e di licenze di pesca (licenze rilasciate dal BFAR per i pescherecci commerciali e licenze rilasciate su base discrezionale dagli enti amministrativi locali per i pescherecci artigianali) e la conseguente complessità del sistema di licenze pregiudicano la possibilità di tracciare, monitorare e controllare efficacemente le attività di pesca. In mancanza di informazioni esaustive e affidabili sull'immatricolazione delle navi e sulle licenze di pesca non è possibile emettere certificati di cattura corretti.
- (62) A causa delle palesi carenze del sistema di tracciabilità e della mancanza di informazioni sul pesce sbarcato, le autorità filippine non sono in grado di garantire che i prodotti della pesca introdotti nel loro territorio o in impianti di trasformazione ivi stabiliti non provengono dalla pesca INN, come spiegato nei considerando da 43 a 56.
- (63) Considerata la situazione illustrata nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell'articolo 31, paragrafo 3, e dell'articolo 31, paragrafo 4, lettera b), del regolamento INN, che le Filippine non hanno osservato l'obbligo, ad esse imposto dal diritto internazionale in qualità di Stato costiero e di Stato commercializzazione, di impedire l'accesso di prodotti ittici provenienti dalla pesca INN al proprio mercato.
- 3.2. Mancata cooperazione ed esecuzione [articolo 31, paragrafo 5, lettere a), b), c) e d), del regolamento INN]**
- (64) La Commissione ha in primo luogo valutato se le autorità filippine cooperano in modo efficace con la Commissione rispondendo alle sue richieste di indagare sulla pesca INN e sulle attività connesse, di fornire informazioni in proposito e di assicurare un seguito adeguato.
- (65) Le autorità filippine preposte all'attuazione del sistema di certificazione delle catture previsto dal regolamento INN dell'UE si sono dimostrate generalmente disposte a cooperare e a rispondere alle richieste di informazioni o di verifica; tuttavia, come spiegato nella sezione 3.1 della presente decisione, la mancanza di trasparenza e la difficoltà o l'impossibilità di garantire la tracciabilità dei prodotti della pesca compromettono l'affidabilità delle informazioni da esse fornite.
- (66) In secondo luogo, nel valutare l'osservanza globale degli obblighi spettanti alle Filippine in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo e Stato costiero, la Commissione ha anche esaminato se tale paese coopera con altri Stati di bandiera alla lotta contro la pesca INN.
- (67) Come spiegato nel considerando 46, le Filippine non hanno accesso alle necessarie informazioni sulla posizione o sulle attività dei propri pescherecci operanti nelle acque di paesi terzi quali la Papua Nuova Guinea. Le Filippine continuano ad autorizzare le navi battenti la loro bandiera a praticare attività di pesca nelle acque di paesi terzi in assenza di un'adeguata cooperazione; ciò fa sì che tale paese non possa assolvere pienamente le proprie responsabilità di Stato di bandiera con riguardo alle attività svolte dalle proprie navi fuori delle acque nazionali e alla veridicità delle informazioni all'atto della convalida dei certificati di cattura.
- (68) In terzo luogo, lo Stato di bandiera ha l'obbligo di esercitare efficacemente la propria giurisdizione e il proprio controllo in campo amministrativo, tecnico e sociale sulle navi battenti la sua bandiera, in conformità all'articolo 94 dell'UNCLOS e al piano d'azione internazionale contro la pesca INN. Il punto 24 del piano d'azione raccomanda agli Stati di bandiera di assicurare un monitoraggio, un controllo e una sorveglianza esaustivi ed efficaci delle operazioni di pesca, ivi compreso nel luogo di sbarco e di destinazione finale, anche attuando un sistema di controllo satellitare (VMS) in conformità alle pertinenti norme regionali, nazionali e internazionali. Questo significa che, oltre all'obbligo di disporre di un sistema VMS, i pescherecci soggetti alla loro giurisdizione sono tenuti a trasmettere regolarmente i dati di cattura registrati nel giornale di bordo, cosa che nelle Filippine avviene soltanto al rinnovo della licenza (e quindi ogni 3 anni), come è stato riscontrato nella prima missione della Commissione del gennaio 2012. Come si vedrà in seguito, le Filippine non hanno adempiuto all'obbligo ad esse imposto dall'UNCLOS e non hanno tenuto conto della raccomandazione formulata nel piano internazionale contro la pesca INN, in particolare per quanto riguarda il controllo della flotta nazionale e le misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza adottate e attuate.

- (69) La mancanza di capacità amministrativa spiega in parte le difficoltà incontrate da tale paese nella gestione della propria flotta, le cui dimensioni superano le possibilità di controllo delle autorità nazionali. La Commissione ha infatti osservato un notevole squilibrio tra le capacità amministrative delle Filippine per il monitoraggio e il controllo delle attività di pesca delle navi operanti nelle acque nazionali e il numero di imbarcazioni immatricolate e di licenze di pesca rilasciate (pari a circa 9 300 pescherecci commerciali e 470 000 «bancas»). Tale situazione conferma che, nonostante l'aumento delle risorse umane e di bilancio previsto per il 2014, la capacità di controllo e di contrasto delle Filippine non è commisurata all'entità delle attività di pesca praticate nelle acque soggette alla giurisdizione di tale paese. La Commissione ritiene che tale mancanza di mezzi per intervenire in mare comprometta qualsiasi sforzo teso a garantire il rispetto delle norme.
- (70) Nel 2012 le Filippine hanno adottato il decreto amministrativo n. 241 sulla regolamentazione e l'attuazione del sistema di controllo dei pescherecci in alto mare. Il decreto prevede l'obbligo di disporre di un sistema VMS per tutti i pescherecci commerciali in possesso di licenza battenti bandiera filippina, autorizzati dal BFAR a operare in alto mare, nonché per i pescherecci titolari di diritti di accesso alla ZEE di altri paesi. In base a tale decreto, l'obbligo relativo al VMS si applica in primo luogo a tutte le navi battenti bandiera filippina autorizzate a praticare la pesca tonniere nelle acque d'altura o titolari di diritti di accesso per praticare la pesca nella ZEE di altri paesi. Il calendario di applicazione del sistema VMS ad altri pescherecci/attrezzi operanti in altre zone di pesca sarà stabilito in una fase successiva nell'ambito delle consultazioni che avranno luogo con le parti interessate, salvo se diversamente disposto da altre leggi o decreti amministrativi vigenti. I fatti accertati dimostrano che a tutt'oggi, nonostante le norme vigenti, le Filippine hanno attuato solo in parte gli obblighi in materia di VMS.
- (71) Conformemente al piano d'azione nazionale contro la pesca INN trasmesso alla Commissione dalle Filippine, il VMS si applica ai pescherecci battenti bandiera filippina operanti nella zona d'altura (*High Seas Pocket*) n. 1 e nelle zone di pesca soggette alla giurisdizione di altre ORGP. In virtù del decreto amministrativo n. 241, tutti i pescherecci battenti bandiera filippina operanti in alto mare sono tenuti ad installare trasponditori VMS. Tuttavia le Filippine non hanno informato la Commissione circa le loro intenzioni e i loro programmi per estendere gradualmente la copertura VMS ai pescherecci operanti nella ZEE filippina, come previsto all'articolo 94 dell'UNCLOS e all'articolo 24 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN, al fine di assicurare un monitoraggio, un controllo e una sorveglianza esaustivi ed efficaci delle attività di pesca.
- (72) Nella prima missione realizzata nelle Filippine nel 2012 la Commissione ha constatato che il Centro di controllo della pesca (CCP) filippino era ancora nella fase di sviluppo/fase pilota e non aveva accesso ai dati operativi del sistema VMS, in particolare per le navi battenti bandiera filippina operanti nelle acque della Papua Nuova Guinea. Inoltre l'installazione a bordo del sistema VMS non era obbligatoria per tutta una serie di navi e solo un esiguo numero di navi comunicava effettivamente i dati alle autorità filippine. In base alle informazioni raccolte durante la missione del 2012, le autorità filippine avevano accesso al sistema VMS in sola visione soltanto per 53 delle 613 navi battenti bandiera filippina allora registrate presso la WCPFC. Tale diritto di accesso in sola visione consisteva di fatto in una cattura della schermata contenente informazioni sulle navi in entrata o in uscita dalle acque internazionali nella zona della convenzione WCPFC, ma nella quale non figurava la posizione reale delle navi. Sono stati segnalati problemi anche per quanto riguarda la copertura VMS dei pescherecci operanti nelle zone di competenza dell'ICCAT e della IOTC. Nella loro comunicazione del 15 maggio 2014 le Filippine hanno riferito che l'autorità competente riceve attualmente dalle autorità papuane le posizioni VMS soltanto per alcune delle navi da pesca filippine. Inoltre, stando alle informazioni trasmesse dalle Filippine, tale paese non riceve i dati VMS delle navi da trasporto che assistono le navi da cattura nelle acque della Papua Nuova Guinea.
- (73) Alle autorità filippine mancava inoltre una visione globale delle loro navi o delle navi di paesi terzi operanti nella loro ZEE.
- (74) Infine le autorità competenti non dispongono di informazioni sulla sforzo di pesca esercitato dalle navi filippine nelle acque della Papua Nuova Guinea.
- (75) Per le ragioni suesposte, le Filippine non hanno rispettato le disposizioni dell'articolo 94 dell'UNCLOS. Tali carenze operative sono inoltre in contrasto con quanto disposto al punto 24 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN.

- (76) In quarto luogo, per quanto riguarda l'adozione di misure di esecuzione efficaci, il punto 21 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN raccomanda agli Stati di provvedere affinché le sanzioni applicabili alle attività di pesca INN siano sufficientemente severe da prevenire, scoraggiare ed eliminare in modo efficace la pesca INN e da privare i trasgressori dei benefici risultanti da tali attività. Come si vedrà nel prosieguo, le Filippine non dispongono di un quadro giuridico o di un sistema di controllo della loro flotta e delle loro acque che consenta di sanzionare adeguatamente i trasgressori.
- (77) Sulla base delle informazioni ricavate dalle missioni della Commissione è stato inoltre appurato che il sistema sanzionatorio per le attività di pesca INN non è sufficiente, in quanto le sanzioni non sono abbastanza efficaci da garantire il rispetto delle norme, scoraggiare le violazioni ovunque si verifichino e privare i trasgressori dei benefici derivanti dalle loro attività illecite.
- (78) Per quanto riguarda le misure adottate dalle Filippine per garantire l'osservanza delle norme, le missioni realizzate dalla Commissione hanno evidenziato la necessità di rivedere le sanzioni applicabili alle violazioni, previste dalla legge (*Republic Act*) n. 8550 o dal codice della pesca delle Filippine del 1998 (RA 8550), che costituiscono i principali atti legislativi vigenti in tale paese in materia di pesca.
- (79) Nelle loro comunicazioni le autorità filippine hanno riconosciuto che non dispongono di un sistema sanzionatorio dissuasivo. Il livello delle sanzioni è ormai obsoleto e non è commisurato alla gravità delle infrazioni, al loro impatto potenziale sulle risorse e ai benefici che ne possono derivare per i trasgressori. A titolo di esempio, per la distruzione della barriera corallina lungo la costa di Cotabato, per un valore stimato di 11,5 miliardi di EUR, all'autore del reato sarebbe stata comminata soltanto un'ammenda compresa tra 2 000 PHP (circa 32 EUR) e 20 000 PHP (circa 320 EUR).
- (80) A seguito delle missioni effettuate dalla Commissione nel 2012 le autorità Filippine hanno presentato un progetto di modifica del codice della pesca del 1998. La ammende proposte, benché più elevate di quelle previste dalla legislazione vigente, non sembrano ancora sufficientemente severe da privare i trasgressori dei benefici risultanti dalla pesca INN. Ad esempio, l'ammenda prevista dal progetto di modifica in caso di utilizzo di attrezzi da pesca che possono distruggere barriere coralline e altri habitat marini, pur essendo una delle più elevate, ammonta solo al triplo del valore delle catture effettuate nell'operazione di pesca in questione, o a 2 milioni di PHP (circa 35 000 EUR), se quest'ultimo importo è superiore. Come è già stato spiegato al considerando 79, è evidente che tale importo è lungi dall'essere commisurato al valore economico delle barriere coralline. Inoltre il progetto è stato presentato al Senato e alla Camera dei rappresentanti, ma non è stato ancora adottato e quindi non è giuridicamente vincolante. Le autorità filippine non hanno indicato scadenze precise per l'adozione e l'attuazione di questo progetto.
- (81) Inoltre, la normativa vigente non contiene una definizione della pesca INN, né disposizioni relative alle infrazioni gravi o sanzioni specifiche in caso di recidiva. Il nuovo progetto dà una definizione della pesca INN e affronta la questione delle recidive, ma non prevede sistematicamente misure amministrative di accompagnamento. Inoltre, mentre il progetto presentato dalle Filippine estende il campo di applicazione del codice della pesca del 1998 ad atti commessi nelle acque d'altura o nelle acque di paesi terzi, la legislazione vigente si applica solo alle acque che rientrano nella giurisdizione delle Filippine. Allo stadio attuale, quindi, le autorità filippine non dispongono di alcuna base giuridica per sanzionare le attività di pesca INN praticate da navi battenti la loro bandiera operanti fuori della giurisdizione nazionale.
- (82) Pertanto, nella sua forma attuale il sistema sanzionatorio non è sufficientemente severo ed esaustivo per poter esercitare una funzione dissuasiva. Infatti il livello delle sanzioni non è sufficiente per garantire il rispetto delle norme, scoraggiare le violazioni ovunque esse si verifichino e privare i trasgressori dei benefici derivanti dalle loro attività illecite, come previsto all'articolo 25, paragrafo 7, della convenzione della WCPFC. Inoltre la possibilità di sanzionare e perseguire efficacemente le infrazioni è ulteriormente compromessa dalla scarsa chiarezza e trasparenza delle norme e delle procedure, segnatamente per quanto riguarda l'immatricolazione delle navi e il rilascio delle licenze, la tracciabilità e l'affidabilità delle informazioni e dei dati relativi agli sbarchi e alle catture (come spiegato nei considerando da 45 a 62) e la conservazione e gestione delle risorse (come spiegato nei considerando da 100 a 102). A fronte di tale situazione risulta estremamente difficile garantire il rispetto delle norme e l'accertamento delle infrazioni INN. Il comportamento delle Filippine per quanto riguarda l'applicazione di misure di esecuzione efficaci non è conforme agli obblighi spettanti a tale paese a norma dell'articolo 94 dell'UNCLOS né alle raccomandazioni formulate al punto 21 del piano internazionale contro la pesca INN.

- (83) Gli articoli 63 e 64 dell'UNCLOS dispongono che gli Stati costieri e gli Stati di bandiera cooperino per quanto riguarda la gestione delle specie ittiche transzonali e altamente migratorie. Inoltre l'articolo 7.1.3 del codice di condotta della FAO raccomanda agli Stati che partecipano allo sfruttamento di stock ittici transzonali e transfrontalieri di concordare bilateralmente modalità organizzative che consentano di cooperare nel modo più efficace alla conservazione e alla gestione delle risorse. Tale aspetto è ulteriormente sviluppato nei punti 28 e 51 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN, che definiscono le modalità pratiche di cooperazione diretta fra gli Stati, con particolare riguardo allo scambio dei dati o delle informazioni di cui dispongono gli Stati costieri. Le Filippine non sono in grado di applicare tali disposizioni, in quanto non effettuano con la Papua Nuova Guinea uno scambio di informazioni che consenta il raffronto dei dati necessari per convalidare i certificati di cattura.
- (84) A questo riguardo l'articolo 25, paragrafo 10, della convenzione della WCPFC <sup>(7)</sup> stabilisce che i membri di tale Commissione, ove abbiano fondati motivi di ritenere che una nave battente bandiera di un altro Stato abbia svolto attività che possono pregiudicare l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione adottate per la zona della convenzione, ne informino lo Stato di bandiera interessato. Tuttavia la Papua Nuova Guinea e le Filippine non cooperano tra loro scambiandosi i dati VMS ritenuti essenziali ai fini dell'osservanza delle misure di conservazione e di gestione da parte delle navi, e non sono quindi in grado di garantire l'attuazione di tale disposizione.
- (85) Anche per quanto riguarda la storia, la natura, le circostanze, l'entità e la gravità dei casi di pesca INN considerati, la mancanza di chiarezza e di trasparenza precedentemente descritta pregiudica la possibilità di valutare tali aspetti. Tali carenze non consentono di formulare una stima affidabile dell'entità delle attività di pesca INN. È tuttavia riconosciuto che la mancanza di trasparenza e l'impossibilità di eseguire controlli efficaci incoraggiano comportamenti illegali.
- (86) Con riguardo alla capacità esistente delle autorità filippine va notato che, secondo l'indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite <sup>(8)</sup>, le Filippine sono considerate un paese a sviluppo umano medio (114<sup>mo</sup> su 186 paesi nel 2012). Questo dato è confermato anche dall'allegato II del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo <sup>(9)</sup>, in cui le Filippine sono elencate nella categoria dei paesi e territori a reddito medio-basso, nonché dalle informazioni pubblicate dall'OCSE/DAC (Comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE) il 1<sup>o</sup> gennaio 2013 per il 2012 <sup>(10)</sup>. A tale riguardo le limitazioni in termini di capacità finanziarie e amministrative delle autorità competenti possono essere considerate un fattore che pregiudica la capacità di questo paese di ottemperare ai propri obblighi in materia di cooperazione e di esecuzione.
- (87) Tuttavia non va dimenticato che la capacità amministrativa delle Filippine è stata costantemente rafforzata grazie all'assistenza tecnica e finanziaria dell'Unione. In particolare, l'Unione ha già finanziato in tale paese un'azione specifica di assistenza tecnica in materia di lotta alla pesca INN nel 2011 <sup>(11)</sup>. Inoltre dal 22 al 26 luglio 2013 la Commissione, con il sostegno dell'Agenzia europea di controllo della pesca e su richiesta delle autorità filippine, ha organizzato a Manila un seminario sullo sviluppo delle capacità incentrato sulle misure di competenza dello Stato di approdo e sull'analisi dei rischi.
- (88) A prescindere dalle considerazioni formulate nei considerando 86 e 87 va inoltre osservato che, sulla base delle informazioni acquisite nel corso delle missioni effettuate nel 2012, non si può ritenere che le autorità filippine manchino di risorse finanziarie, quanto piuttosto del contesto giuridico e amministrativo necessario per assolvere in modo efficiente ed efficace le funzioni ad esse demandate.

<sup>(7)</sup> Convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale, adottata a Honolulu il 5 settembre 2000 (<http://www.wcpfc.int/doc/convention-conservation-and-management-highly-migratory-fish-stocks-western-and-central-pacific>).

<sup>(8)</sup> Informazioni tratte dal sito <http://hdr.undp.org/en/statistics>

<sup>(9)</sup> GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

<sup>(10)</sup> Elenco dei beneficiari di aiuti allo sviluppo del DAC (<http://www.oecd.org/dac/stats/daclistofodarecipients.htm>)

<sup>(11)</sup> *Accompanying developing countries in complying with the Implementation of Regulation 1005/2008 on Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* — Aiutare i paesi in via di sviluppo a conformarsi al regolamento 1005/2008 sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), EuropeAid/129609/C/SER/Multi.

- (89) Considerata la situazione illustrata nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell'articolo 31, paragrafo 3 e paragrafo 5, lettere a), b), c) e d), del regolamento INN, che le Filippine non hanno osservato gli obblighi ad esse incombenti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato costiero e di Stato di commercializzazione con riguardo agli impegni di cooperazione e di esecuzione.

**3.3. Mancata applicazione delle norme internazionali (articolo 31, paragrafo 6, del regolamento INN)**

- (90) Le Filippine hanno ratificato l'UNCLOS. Esse sono parte contraente dell'ICCAT, della IOTC e della WCPFC e parte non contraente cooperante della CCSBT.
- (91) La Commissione ha esaminato le informazioni ritenute rilevanti in relazione allo status delle Filippine come parte contraente della IOTC e della WCPFC.
- (92) Dalla relazione di conformità della IOTC per le Filippine, emanata dal comitato di conformità nella sua sessione del 2012<sup>(12)</sup>, risulta che tale paese non ha recepito nella legislazione nazionale le disposizioni relative alle misure di gestione e di conservazione della IOTC applicabili alle tartarughe marine e agli squali volpe (risoluzioni 10/6 e 10/12 riguardanti gli uccelli marini e gli squali volpe). È stato altresì constatato che le Filippine non si sono pienamente conformate agli obblighi della IOTC in materia di comunicazione dei dati, con particolare riguardo ai dati relativi alla frequenza della taglia, che sono stati comunicati solo parzialmente. Il comitato ha esortato le Filippine a migliorare il sistema di raccolta e comunicazione dei dati (risoluzione 10/02 sugli obblighi minimi in materia di comunicazione). Le Filippine non hanno trasmesso l'elenco dei loro pescherecci in attività per il 2011 (risoluzione 10/08 relativa all'elenco dei pescherecci in attività), né hanno presentato i rapporti degli osservatori (risoluzione 11/04 sul programma di osservazione regionale). Con lettera del 22 marzo 2011 il presidente della IOTC ha comunicato alle Filippine le preoccupazioni identificate dal comitato di conformità nella sua 8a sessione del 2011 per quanto riguarda il livello di osservanza, da parte di tale paese, delle misure di conservazione e di gestione della IOTC.
- (93) In base alle informazioni tratte dalla relazione di conformità della IOTC del 10 marzo 2012<sup>(13)</sup>, le Filippine non si sono conformate ai seguenti obblighi di comunicazione: risoluzione 09/02 sul piano di sviluppo della flotta – il documento non è stato presentato; risoluzione 07/02 sull'elenco delle navi autorizzate di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri — alcune informazioni obbligatorie non sono state trasmesse o non sono conformi alle norme della IOTC. Per quanto riguarda il sistema VMS, le Filippine non si sono conformate alle risoluzioni 10/01 e 06/03 in quanto nella relazione di attuazione non figurano le informazioni relative alla sintesi delle registrazioni VMS né il rapporto sullo stato di avanzamento e di attuazione del sistema VMS. Tale paese non si è neppure conformato alla risoluzione 10/12 sul divieto di pesca degli squali volpe di tutte le specie della famiglia *Alopiidae*, né alla risoluzione 10/06 riguardante la relazione sugli uccelli marini e l'attuazione di misure di mitigazione a sud di 25° di latitudine sud, in quanto non ha trasmesso le informazioni richieste. In materia di osservatori, le Filippine non hanno rispettato la risoluzione 11/04, in quanto non hanno trasmesso informazioni sul livello di copertura né i rapporti degli osservatori. Inoltre esse non si sono conformate alla risoluzione 01/06 relativa al programma di documentazione statistica, in quanto non hanno trasmesso la relazione annuale.
- (94) Nella relazione di conformità della IOTC per le Filippine del 2 aprile 2013<sup>(14)</sup> il comitato di conformità ha precisato che le preoccupazioni identificate nella relazione di conformità del 2012 erano state comunicate alle Filippine dal presidente del comitato con lettera del 26 aprile 2012. A seguito dell'esame della relazione di conformità per le Filippine relativa al 2013, il comitato di conformità ha individuato inadempienze significative. Le Filippine non hanno recepito nella legislazione nazionale il divieto di utilizzare reti da posta derivanti di grandi dimensioni previsto dalla risoluzione 12/11. Tale paese non ha attuato un programma di osservazione secondo quanto previsto dalla risoluzione 11/04 e non ha trasmesso la relazione obbligatoria sui trasbordi effettuati in mare in conformità della risoluzione 12/05. Inoltre le Filippine non si sono conformate all'obbligo di trasmettere il rapporto sullo stato di avanzamento e di attuazione del sistema VMS previsto dalla risoluzione 06/03, né a quello di trasmettere la relazione sul confronto tra esportazioni e importazioni previsto dalla risoluzione 01/06.

<sup>(12)</sup> Relazione di conformità della IOTC per le Filippine del 10 marzo 2012 a cura del comitato di conformità, 9a sessione del comitato, IOTC-2012-CoC09-CR22; CoC09-IR22.

<sup>(13)</sup> Relazione di conformità della IOTC del 10.3.2012, IOTC-2012-CoC09-CR22\_Rev2[E].

<sup>(14)</sup> Relazione di conformità della IOTC del 2.4.2013, IOTC-2013-CoC10-CR22[E].

- (95) Inoltre, le informazioni tratte dal rapporto di conformità della IOTC del 2 aprile 2013 rivelano che le Filippine non hanno rispettato, o hanno rispettato solo in parte, la risoluzione 10/08 relativa all'elenco delle navi in attività e la risoluzione 07/02 relativa alle navi autorizzate di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri, in quanto non hanno comunicato informazioni obbligatorie quali il proprietario, le specie bersaglio, la stazza lorda, il periodo autorizzato e il porto operativo. Per quanto riguarda il sistema VMS, analogamente all'anno precedente, le Filippine non si sono conformate alle risoluzioni 06/03 e 12/13 in quanto nella relazione di attuazione non figuravano le informazioni relative alla sintesi delle registrazioni VMS né quelle relative allo stato di attuazione del sistema. Tale paese si è conformato solo in parte agli obblighi statistici previsti dalla risoluzione 10/02. Le Filippine non hanno rispettato neppure la risoluzione 12/05 sui trasbordi in mare, in quanto non hanno trasmesso le relative informazioni obbligatorie. Per quanto riguarda gli osservatori, le Filippine non si sono conformate, o si sono conformate solo in parte, alla risoluzione 11/04; in particolare, non hanno assicurato la copertura di osservatori necessaria per tenere conto del fatto che l'Oceano Indiano è una zona ad alto rischio, e non hanno trasmesso né i rapporti obbligatori degli osservatori né il rapporto annuale.
- (96) Alcuni dei problemi summenzionati, oltre a costituire violazioni delle norme delle ORGP, violano anche gli obblighi generali previsti dall'UNCLOS, come verrà spiegato nel prosieguo.
- (97) Il fatto che il divieto di utilizzare grandi reti da posta derivanti non sia stato recepito nella legislazione nazionale in linea con la risoluzione IOTC 12/11, come spiegato nel considerando 94, pregiudica la capacità delle Filippine di conformarsi agli obblighi ad esse imposti dall'articolo 118 dell'UNCLOS, che stabilisce l'obbligo di cooperazione tra gli Stati in materia di conservazione e di gestione delle risorse biologiche delle zone d'alto mare.
- (98) Inoltre, come indicato nei considerando da 93 a 97, le Filippine non hanno rispettato gli obblighi in materia di registrazione e comunicazione tempestiva delle informazioni alla IOTC. In particolare, non hanno presentato alla IOTC le statistiche, il piano di sviluppo della flotta, le registrazioni e i rapporti VMS, i rapporti degli osservatori e le relazioni sui trasbordi. Tali mancanze sono in contrasto con quanto stabilito all'articolo 119, paragrafo 2, dell'UNCLOS, in base al quale le informazioni scientifiche disponibili, le statistiche sulle catture e sullo sforzo di pesca ed altri dati concernenti la conservazione degli stock ittici devono essere trasmessi e scambiati periodicamente per il tramite delle organizzazioni internazionali competenti, siano esse subregionali, regionali o mondiali.
- (99) Inoltre, la mancata trasmissione alla IOTC della sintesi delle registrazioni VMS e della relazione sul sistema VMS, nonché la generale difficoltà delle autorità filippine a ricevere il segnale VMS delle imbarcazioni battenti bandiera filippina operanti nelle acque di paesi terzi, sono in contrasto con quanto disposto all'articolo 62, paragrafo 4, lettera e), dell'UNCLOS, in base al quale lo Stato di bandiera è tenuto a chiedere ai propri pescherecci di trasmettere rapporti di posizione VMS. Tale carenza è in contrasto con quanto previsto al punto 24(3) del piano d'azione internazionale contro la pesca INN, secondo il quale gli Stati sono tenuti ad assicurare un monitoraggio, un controllo e una sorveglianza esaustivi ed efficaci dell'attività di pesca, dall'inizio delle operazioni, al punto di sbarco e fino alla destinazione finale, anche attuando un sistema di controllo satellitare (VMS) in conformità alle pertinenti norme regionali, nazionali e internazionali, compreso l'obbligo di avere a bordo un dispositivo VMS per i pescherecci che rientrano nella loro giurisdizione.
- (100) Inoltre, in base all'articolo 62, paragrafo 1, dell'UNCLOS e alle norme pertinenti della convenzione della WCPFC (in particolare gli articoli 2, 5, 7 e 8), gli Stati costieri hanno il preciso obbligo di adottare misure compatibili con le misure vigenti nella regione e nelle acque d'altura al fine di garantire la sostenibilità a lungo termine degli stock ittici transzonali e altamente migratori e promuoverne lo sfruttamento ottimale. Il quadro giuridico delle Filippine prevede misure di conservazione e di gestione limitate per l'insieme delle acque soggette alla giurisdizione nazionale. Tali misure non sono conformi agli obblighi spettanti alle Filippine in virtù del diritto internazionale e delle disposizioni delle ORGP.
- (101) In particolare, le acque soggette alla giurisdizione delle Filippine sono designate come mare territoriale, acque arcipelagiche e ZEE. In base all'articolo 3 della convenzione della WCPFC, la zona di competenza della WCPFC comprende, in linea di principio, tutte le acque dell'Oceano Pacifico (delimitate a sud e ad est da linee definite), comprese quelle soggette alla giurisdizione delle Filippine. Poiché le Filippine ritengono che le norme della WCPFC non siano pienamente applicabili alle acque soggette alla loro giurisdizione, è difficile capire quali dati vengono raccolti e comunicati alla WCPFC; pertanto, non tutte le zone di pesca delle Filippine sono oggetto di valutazioni. Ritenendo che le loro acque arcipelagiche non rientrano nel campo di applicazione delle misure della WCPFC, le Filippine violano tali misure.

- (102) Inoltre, come è emerso dalla prima missione della Commissione nel 2012, esistono pochissime misure di conservazione, che nella maggior parte dei casi hanno effetti molto limitati. Risulta ambiguo anche il ruolo delle amministrazioni locali nell'adozione di misure di conservazione nelle acque comunali. Esistono 915 autorità locali che sembrano agire in modo indipendente dal BFAR, il quale non può imporre loro misure o norme in ambiti soggetti alla loro giurisdizione (quali le acque comunali).
- (103) La mancanza di chiarezza e trasparenza derivante da questa situazione, associata alla scarsa trasparenza delle norme e delle procedure nazionali in materia di immatricolazione dei pescherecci e rilascio delle licenze (come spiegato nelle sezioni 3.1 e 3.2 della decisione) pregiudica la possibilità di garantire un'efficace conservazione e gestione delle risorse alieutiche delle Filippine.
- (104) Per quanto riguarda l'attuazione degli strumenti internazionali, il comportamento delle Filippine non è conforme alle raccomandazioni di cui al punto 10 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN, che invita gli Stati, in via prioritaria, a ratificare, accettare o aderire all'UNFSA. La Commissione ritiene che tale raccomandazione rivesta particolare importanza nel caso delle Filippine, che hanno una considerevole flotta di pescherecci dediti alla cattura di specie altamente migratorie (principalmente tonnididi nelle zone di competenza dell'ICCAT, della IOTC e della WCPFC).
- (105) Considerata la situazione illustrata nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell'articolo 31, paragrafi 3 e 6, del regolamento INN, che le Filippine non hanno osservato gli obblighi ad esse incombenti a norma del diritto internazionale in relazione alle norme, ai regolamenti e alle misure di conservazione e di gestione internazionali.

#### 3.4. Difficoltà specifiche dei paesi in via di sviluppo

- (106) Si ricorda che, secondo l'indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite<sup>(15)</sup>, le Filippine sono considerate un paese a sviluppo umano medio (114mo su 186 paesi nel 2012). Questo dato è confermato anche dall'allegato II del regolamento (CE) n. 1905/2006, in cui le Filippine sono elencate nella categoria dei paesi e territori a reddito medio-basso, nonché dalle informazioni pubblicate dall'OCSE/DAC (Comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE) il 1º gennaio 2013 per il 2012<sup>(16)</sup>.
- (107) Va osservato che la notifica delle Filippine come Stato di bandiera è stata accettata dalla Commissione in conformità all'articolo 20 del regolamento INN a decorrere dal 15 gennaio 2010. Le Filippine hanno successivamente confermato, come prevede l'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento INN, che dispongono di una disciplina nazionale destinata a garantire l'attuazione, il controllo e l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione applicabili ai loro pescherecci.
- (108) La Commissione ha segnalato alle Filippine le varie carenze riscontrate nel corso della prima missione effettuata nel gennaio 2012. Qualche mese più tardi, nella seconda missione di giugno 2012, la Commissione ha constatato che la situazione era rimasta invariata. La Commissione ha cercato di ottenere la cooperazione delle autorità filippine e di incoraggiare l'attuazione di misure correttive volte ad ovviare alle carenze riscontrate. Le Filippine non hanno intrapreso sufficienti azioni correttive e non hanno realizzato progressi nella correzione delle carenze rilevate.
- (109) È inoltre pertinente osservare che l'Unione ha già finanziato in tale paese un'azione specifica di assistenza tecnica in materia di lotta alla pesca INN nel 2011<sup>(17)</sup>.
- (110) Inoltre dal 22 al 26 luglio 2013 la Commissione, con il sostegno dell'Agenzia europea di controllo della pesca e su richiesta delle autorità filippine, ha organizzato a Manila un seminario sullo sviluppo delle capacità incentrato sulle misure di competenza dello Stato di approdo e sull'analisi dei rischi.

<sup>(15)</sup> Cfr. nota 8.

<sup>(16)</sup> Cfr. nota 10.

<sup>(17)</sup> Cfr. nota 11.



- (111) La Commissione ha tenuto conto degli ostacoli allo sviluppo delle Filippine e dal 2012 ha concesso a tale paese un congruo lasso di tempo per attuare azioni volte a rimediare in modo coerente, efficace e non pregiudizievole all'inosservanza degli obblighi ad esso imposti dal diritto internazionale.
- (112) Alla luce della situazione descritta nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell'articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN, che lo stato di sviluppo delle Filippine per quanto riguarda la gestione della pesca potrebbe essere stato pregiudicato dal livello di sviluppo generale di tale paese. Tuttavia, tenuto conto della natura delle carenze rilevate nelle Filippine, dell'assistenza fornita dall'Unione e delle azioni intraprese per porre rimedio alla situazione, non è stato possibile stabilire prove a conferma del fatto che il mancato rispetto, da parte di tale paese, degli obblighi che ad esso incombono a norma del diritto internazionale sia dovuto a uno scarso sviluppo. Il livello di sviluppo delle Filippine non può spiegare o giustificare il comportamento complessivo di tale paese come Stato di bandiera e come Stato costiero in relazione alla pesca e l'insufficienza della sua azione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN e per garantire un controllo, un monitoraggio e una sorveglianza efficaci delle attività di pesca nelle acque soggette alla sua giurisdizione.
- (113) Alla luce della situazione descritta nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell'articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN, che lo stato di sviluppo e il comportamento complessivo delle Filippine per quanto riguarda la pesca non sono pregiudicati dal livello di sviluppo di tale paese.

#### 4. CONCLUSIONI CONCERNENTI LA POSSIBILE IDENTIFICAZIONE DEI PAESI TERZI NON COOPERANTI

- (114) Alla luce delle conclusioni suesposte concernenti il mancato adempimento, da parte delle Filippine, dell'obbligo ad esse imposto dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, è opportuno notificare a tale paese, a norma dell'articolo 32 del regolamento INN, la possibilità di essere identificato come paese che la Commissione considera non cooperante in materia di lotta contro la pesca INN.
- (115) In conformità all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento INN, è opportuno che la Commissione notifichi alle Filippine la possibilità di essere identificate come paese terzo non cooperante. La Commissione dovrebbe inoltre adottare nei confronti delle Filippine tutti i provvedimenti previsti all'articolo 32 del regolamento INN. Ai fini di una corretta amministrazione è opportuno fissare un termine entro il quale tale paese possa rispondere per iscritto alla notifica e porre rimedio alla situazione.
- (116) Inoltre la notifica alle Filippine della possibilità di essere identificate come un paese che la Commissione considera non cooperante ai fini della presente decisione non esclude né comporta automaticamente l'adozione di ulteriori provvedimenti, da parte della Commissione o del Consiglio, ai fini dell'identificazione e della compilazione di un elenco di paesi non cooperanti,

DECIDE:

#### *Articolo unico*

Si notifica alla Repubblica delle Filippine la possibilità di essere identificata come un paese terzo che la Commissione considera paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2014

*Per la Commissione*

Maria DAMANAKI

*Membro della Commissione*

---

**Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione**

(2014/C 185/04)

*Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dalla Francia e destinata alla circolazione*

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l'area dell'euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro <sup>(1)</sup>. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 <sup>(2)</sup>, gli Stati membri dell'area dell'euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

**Paese di emissione:** Francia

**Oggetto della commemorazione:** Lotta contro l'AIDS attraverso la Giornata mondiale contro l'AIDS

**Descrizione del disegno:** Il nastro rosso, simbolo della lotta contro l'AIDS, figura sulla faccia nazionale della moneta. Creato su iniziativa del Visual Aids Artist Caucus e del pittore americano Franck Moore, il nastro rosso, che si porta vicino al cuore per simboleggiare la solidarietà con i malati, ha la forma di una V rovesciata. L'aspirazione è poter portare un giorno la V nella posizione corretta, a indicare la vittoria contro la malattia. Sulla faccia figurano tre nastri, di cui uno è nella posizione convenzionale e colorato di rosso nelle versioni BU e PRF. Gli altri due nastri rovesciati, associati a due V, sottolineano l'auspicio della vittoria. In alto è indicata la data del 1° dicembre, Giornata mondiale di lotta contro l'AIDS dell'Unesco.

Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.

**Tiratura:** 3 milioni di monete

**Data di emissione:** Novembre 2014

---

<sup>(1)</sup> Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

<sup>(2)</sup> Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

**Dichiarazione della Commissione europea riguardante l'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo sull'aggiudicazione congiunta di contromisure mediche a norma della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio**

(2014/C 185/05)

L'accordo sull'aggiudicazione congiunta di contromisure mediche intende agevolare il coordinamento delle questioni pratiche concernenti le attività di acquisto congiunto che disciplina. Esso non conferisce alcuna competenza o pubblico potere in materia di sanità pubblica all'Unione europea o alle sue istituzioni. L'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo si applica unicamente ai processi decisionali in materia di governance amministrativa interna della procedura stessa di aggiudicazione congiunta. Esso è destinato ad essere utilizzato unicamente come ultima istanza, in caso di necessità, per evitare situazioni di blocco decisionale.

---

## INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

**Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità**

**Bando di gara per l'esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 185/06)

Stato membro	Svezia
Rotte interessate	Gällivare-Arlanda, Hemavan-Arlanda, Lycksele-Arlanda, Pajala-Luleå, Sveg-Arlanda, Vilhelmina-Arlanda, Östersund-Umeå, Hagfors-Arlanda och Torsby-Arlanda
Periodo di validità del contratto	25 ottobre 2015 - 26 ottobre 2019
Termine di presentazione delle offerte	60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara e agli oneri di servizio pubblico modificati	<p>Per ulteriori informazioni: Amministrazione svedese dei Trasporti SE-781 87 Borlänge SVEZIA</p> <p>Internet: <a href="http://www.trafikverket.se/Foretag/Upphandling/Aktuella-upphandlingar/">http://www.trafikverket.se/Foretag/Upphandling/Aktuella-upphandlingar/</a> riferimento RFT: TRV 2014/12198</p> <p>Tel. +46 771921921</p> <p>Referenti: indirizzo di posta elettronica di Anna Fürst: <a href="mailto:anna.furst@trafikverket.se">anna.furst@trafikverket.se</a></p> <p>indirizzo di posta elettronica di Johan Holmér: <a href="mailto:johan.holmer@trafikverket.se">johan.holmer@trafikverket.se</a></p>

**Procedure di liquidazione****Decisione relativa all'apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di «LA VIE, S.P.A. GRECA DI ASSICURAZIONE MALATTIA»**

*(Pubblicazione ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione)*

(2014/C 185/07)

Impresa di assicurazione	«LA VIE», S.P.A. GRECA DI ASSICURAZIONE MALATTIA con sede in via Filadelfeos e Kefalariou 1, 145 62 Kifisià, GRECIA
Data di entrata in vigore e natura della decisione	Decisione n. 103/1 del 21.2.2014 della Commissione crediti e assicurazioni della Banca di Grecia, relativa alla revoca definitiva della licenza d'esercizio della società e alla sua liquidazione. Entrata in vigore: 21.2.2014
Autorità competenti	Banca di Grecia, direzione Vigilanza delle assicurazioni private Indirizzo: El. Venizelou 21 102 50 Atene GRECIA
Autorità di vigilanza	Banca di Grecia, direzione Vigilanza delle assicurazioni private Indirizzo: El. Venizelou 21 102 50 Atene GRECIA
Liquidatore designato	Eleni Atherinou (commissario liquidatore) Indirizzo: Zefirou 24 145 63 Kifisià GRECIA
Diritto applicabile	Diritto greco, disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, articoli da 7 a 9, articolo 10, articolo 12 <i>bis</i> , articoli da 17 <i>bis</i> a 17 <i>quinquies</i> , del decreto legislativo n. 400/1970.

## V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

## PARLAMENTO EUROPEO

**Invito a presentare proposte IX-2015/01 — «Concessione di sovvenzioni ai partiti politici a livello europeo»**

(2014/C 185/08)

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, i partiti politici a livello europeo contribuiscono alla formazione di una coscienza europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione. Inoltre, l'articolo 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sancisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, in particolare le norme relative al loro finanziamento.

In tale contesto, il Parlamento lancia un invito a presentare proposte ai fini della concessione di sovvenzioni ai partiti politici a livello europeo.

**1. Atto di base**

Regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo<sup>(1)</sup> (in appresso «il regolamento (CE) n. 2004/2003»).

Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 29 marzo 2004, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 (in appresso «la decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004»)<sup>(2)</sup>.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002<sup>(3)</sup> (in appresso «il regolamento finanziario»).

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione<sup>(4)</sup> (in appresso «le modalità di applicazione»).

**2. Obiettivo**

A norma dell'articolo 2 della decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004, «il Parlamento europeo pubblica ogni anno, entro la fine del primo semestre dell'anno che precede quello per il quale è richiesta la sovvenzione, un bando per proposte di concessione della sovvenzione ai partiti e alle fondazioni.»

Il presente invito a presentare proposte riguarda le domande di sovvenzione relative all'esercizio finanziario 2015 per il periodo d'attività compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015. Le sovvenzioni sono intese a sostenere il programma di lavoro annuale dei beneficiari.

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 155 del 12.6.2004, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

### 3. Ricevibilità

Verranno prese in considerazione esclusivamente le domande presentate per iscritto mediante il modulo di domanda di sovvenzione che figura nell'allegato 1 della summenzionata decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004 e trasmesse al presidente del Parlamento europeo entro il termine ultimo per la loro presentazione.

### 4. Criteri e documenti giustificativi

#### 4.1. Criteri di ammissibilità

Per avere diritto a una sovvenzione, un partito politico a livello europeo deve soddisfare le condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2004/2003, ossia:

- a) avere personalità giuridica nello Stato membro in cui ha sede;
- b) essere rappresentato, in almeno un quarto degli Stati membri, da membri del Parlamento europeo o nei parlamenti nazionali o regionali o nelle assemblee regionali, oppure aver ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il 3 % dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo;
- c) rispettare, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto;
- d) aver partecipato alle elezioni al Parlamento europeo o averne espresso l'intenzione.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2004/2003, un membro del Parlamento europeo può appartenere a un solo partito politico a livello europeo (articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CE) n. 2004/2003).

Alla luce di quanto precede, si informano i partiti politici che il Parlamento europeo applica il disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), nel senso che un deputato al Parlamento europeo può soltanto essere membro del partito politico a livello europeo di cui è membro il suo partito politico nazionale.

#### 4.2. Criteri di esclusione

I richiedenti devono inoltre certificare di non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate all'articolo 106, paragrafo 1, e all'articolo 107 del regolamento finanziario.

#### 4.3. Criteri di selezione

I richiedenti devono attestare di essere in possesso dei requisiti giuridici e dei mezzi finanziari necessari per realizzare il programma di lavoro illustrato nella domanda di finanziamento nonché di possedere le capacità tecniche e di gestione necessarie per portare a termine con successo il programma di lavoro per il quale chiedono una sovvenzione.

#### 4.4. Criteri di concessione

Conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2004/2003, i fondi disponibili per l'esercizio finanziario 2015 saranno ripartiti tra i partiti politici a livello europeo la cui domanda di finanziamento sia stata accolta, tenendo presenti i criteri di ammissibilità, esclusione e selezione. La ripartizione avverrà nel modo seguente:

- a) il 15 % sarà ripartito in parti uguali;
- b) l'85 % sarà ripartito fra i partiti che hanno membri eletti al Parlamento europeo, proporzionalmente al numero di tali membri.

#### 4.5. Documenti giustificativi

Per la valutazione dei criteri summenzionati, i richiedenti dovranno produrre la seguente documentazione:

- a) lettera di accompagnamento originale indicante l'importo della sovvenzione richiesta;
- b) modulo di domanda figurante nell'allegato 1 della decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004, debitamente compilato e firmato (compresa la dichiarazione sull'onore);

- c) statuto del partito politico <sup>(1)</sup>;
- d) certificato di registrazione ufficiale <sup>(1)</sup>;
- e) prova recente dell'esistenza del partito politico;
- f) elenco dei direttori/membri del consiglio di amministrazione (cognome, nome, titolo o funzione in seno al partito richiedente) <sup>(1)</sup>;
- g) documenti attestanti che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2004/2003;
- h) documenti attestanti che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2004/2003 <sup>(1)</sup>, <sup>(2)</sup>;
- i) programma politico del partito politico <sup>(1)</sup>;
- j) stato finanziario completo per il 2013 certificato da un organismo esterno di revisione contabile <sup>(1)</sup>, <sup>(3)</sup>;
- k) descrizione del programma di lavoro annuale;
- l) bilancio di previsione di funzionamento per il periodo interessato (1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2015) indicante le spese ammissibili a un finanziamento a carico del bilancio dell'Unione.

## 5. Finanziamento a carico del bilancio dell'unione

Gli stanziamenti per l'esercizio 2015 a titolo dell'articolo 402 del bilancio del Parlamento «Contributi ai partiti politici europei» ammontano complessivamente a 28 350 084 EUR. Tali stanziamenti sono subordinati all'approvazione dell'autorità di bilancio.

L'importo massimo erogato dal Parlamento europeo ai beneficiari non deve superare l'85 % dei costi ammissibili iscritti nei bilanci di funzionamento dei partiti politici a livello europeo. L'onere della prova spetta al partito politico interessato.

Il finanziamento avviene sotto forma di sovvenzione di funzionamento, come previsto dal regolamento finanziario e dalle modalità di applicazione. Le modalità di pagamento della sovvenzione e gli obblighi relativi al suo utilizzo saranno definiti in una decisione di concessione di sovvenzione, il cui modello figura nell'allegato 2a della decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004.

## 6. Procedura e termine ultimo per la presentazione delle domande

### 6.1. Termine ultimo e modalità di presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al **30 settembre 2014**. Le domande inoltrate dopo tale termine non saranno prese in considerazione.

Le domande devono:

- a) essere presentate tramite il modulo di domanda di sovvenzione (allegato 1 della decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004);
- b) essere obbligatoriamente firmate dal richiedente o da un suo rappresentante debitamente autorizzato;
- c) essere presentate in busta doppia. Entrambe le buste dovranno essere chiuse. La busta interna dovrà recare, oltre all'indirizzo del servizio destinatario riportato nell'invito a presentare proposte, la seguente menzione:

<sup>(1)</sup> O una dichiarazione sull'onore attestante che non sono intervenute modifiche nei documenti già trasmessi.

<sup>(2)</sup> Compresi gli elenchi degli eletti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), primo comma, e all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b).

<sup>(3)</sup> Salvo se il partito politico a livello europeo sia stato creato nell'anno in corso.



**«CALL FOR PROPOSALS —2015 GRANTS TO POLITICAL PARTIES AT EUROPEAN LEVEL****NOT TO BE OPENED BY THE MAIL SERVICE OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON»**

Qualora vengano utilizzate buste autoadesive, esse dovranno essere chiuse mediante strisce adesive, sulle quali sarà apposta trasversalmente la firma del mittente. Viene considerato come firma del mittente non soltanto il suo nominativo manoscritto, ma anche il timbro dell'organizzazione cui appartiene.

La busta esterna, sulla quale dovrà figurare il recapito del mittente, dovrà essere indirizzata a:

EUROPEAN PARLIAMENT  
Mail Service  
KAD 00D008  
2929 Luxembourg

L'indirizzo da indicare sulla busta interna è il seguente:

President of the European Parliament  
Attn. Mr Roger Vanhaeren, Director-General of Finance  
SCH 05B031  
2929 Luxembourg

- d) essere spedite entro il termine stabilito nell'invito a presentare proposte tramite raccomandata, timbro postale fidefacente, o mediante servizio di corriere, nel cui caso fa fede la data della ricevuta.

#### *6.2. Procedura e calendario di massima*

Ai fini della concessione di sovvenzioni ai partiti politici a livello europeo si applicano i tempi e le procedure seguenti:

- a) presentazione delle domande al Parlamento europeo (entro il 30 settembre 2014);
- b) esame e selezione da parte dei servizi competenti del Parlamento europeo; verranno esaminate in base ai criteri di ammissibilità, esclusione e selezione riportati nell'invito a presentare proposte solamente le domande ritenute ricevibili;
- c) adozione della decisione di concessione di sovvenzione da parte dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo (in linea di principio entro il 1° gennaio 2015, come stabilito all'articolo 4 della decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004);
- d) notifica delle decisioni di concessione di sovvenzione;
- e) pagamento di un anticipo pari all'80 % (entro 15 giorni dalla decisione di concessione di sovvenzione).

#### *6.3. Informazioni supplementari*

Sul sito web del Parlamento europeo

<http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm> sono disponibili i documenti seguenti:

- a) regolamento (CE) n. 2004/2003;
- b) decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004;
- c) modulo di domanda di finanziamento (allegato 1 della decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004).

Eventuali domande riguardo al presente invito a presentare proposte ai fini della concessione di sovvenzioni vanno inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della pubblicazione, al seguente indirizzo: [fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu](mailto:fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu)

#### 6.4. *Trattamento dei dati personali*

A norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, i dati personali contenuti nella domanda di finanziamento e nei suoi allegati saranno trattati secondo i principi della correttezza, della liceità e della proporzionalità rispetto alle finalità esplicite e legittime del progetto in questione. Ai fini del trattamento della domanda e della tutela degli interessi finanziari delle Comunità, i dati personali possono essere trattati dai servizi e dagli organi competenti del Parlamento europeo ed essere trasmessi ai servizi di revisione contabile interna, alla Corte dei conti europea, all'istanza specializzata in irregolarità finanziarie o all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

I nomi dei membri e rappresentanti dei partiti politici a livello europeo che sono comunicati con la domanda di finanziamento per soddisfare il criterio della rappresentanza di cui all'articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 2004/2003 possono essere pubblicati dal Parlamento europeo ed essere divulgati al pubblico in applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo. I partiti politici sono invitati ad allegare alla loro domanda una dichiarazione firmata dai membri o rappresentanti del partito interessati, attestante che essi sono stati informati e si dichiarano d'accordo con la divulgazione al pubblico del loro nome.

Gli interessati possono presentare ricorso presso il Garante europeo della protezione dei dati (edps@edps.europa.eu).

---

<sup>(1)</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

**Invito a presentare proposte IX-2015/02 — «Concessione di sovvenzioni alle fondazioni politiche a livello europeo»**

(2014/C 185/09)

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, i partiti politici a livello europeo contribuiscono alla formazione di una coscienza europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione. Inoltre, l'articolo 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sancisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, in particolare le norme relative al loro finanziamento.

Il regolamento (CE) n. 2004/2003 quale riveduto nel 2007 riconosce il ruolo delle fondazioni politiche a livello europeo, le quali, in quanto organizzazioni affiliate ai partiti politici a livello europeo possono, tramite le proprie attività, sostenere e perseguire gli obiettivi dei partiti politici europei, in particolare in termini di contributo al dibattito sui temi di politica pubblica europea e sull'integrazione europea, oltre che svolgere la funzione di catalizzatori per nuove idee, analisi e scelte politiche. Il regolamento prevede in particolare la concessione, da parte del Parlamento europeo, di una sovvenzione annuale di funzionamento a favore delle fondazioni politiche che ne facciano domanda e che soddisfino le condizioni stabilite nel regolamento medesimo.

In tale contesto, il Parlamento lancia un invito a presentare proposte ai fini della concessione di sovvenzioni alle fondazioni politiche a livello europeo.

### 1. Atto di base

Regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo <sup>(1)</sup> (in appresso «il regolamento (CE) n. 2004/2003»).

Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 29 marzo 2004, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 <sup>(2)</sup> (in appresso «la decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004»).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione <sup>(3)</sup> (in appresso «il regolamento finanziario»).

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione <sup>(4)</sup> (in appresso «le modalità di applicazione»).

### 2. Obiettivo

A norma dell'articolo 2 della decisione dell'Ufficio di presidenza, «Il Parlamento europeo pubblica ogni anno, entro la fine del primo semestre dell'anno che precede quello per il quale è richiesta la sovvenzione, un bando per proposte di concessione della sovvenzione ai partiti e alle fondazioni.»

Il presente invito a presentare proposte riguarda le domande di sovvenzione relative all'esercizio finanziario 2015 per il periodo d'attività compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015. Le sovvenzioni sono intese a sostenere il programma di lavoro annuale dei beneficiari.

### 3. Ricevibilità

Verranno prese in considerazione esclusivamente le domande presentate per iscritto mediante il modulo di domanda di sovvenzione che figura nell'allegato 1 della summenzionata decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004 e trasmesse al presidente del Parlamento europeo entro il termine ultimo per la loro presentazione.

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 155 del 12.6.2004, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

#### 4. Criteri e documenti giustificativi

##### 4.1. Criteri di ammissibilità

Per avere diritto a una sovvenzione, una fondazione politica a livello europeo deve soddisfare le condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2004/2003, ossia:

- a) essere affiliata a uno dei partiti politici a livello europeo riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 2004/2003, come certificato dal partito medesimo;
- b) avere personalità giuridica nello Stato membro in cui ha sede; tale personalità giuridica deve essere distinta da quella del partito politico a livello europeo al quale la fondazione è affiliata;
- c) rispettare, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto;
- d) non perseguire finalità di lucro;
- e) essere dotata di un organo direttivo la cui composizione sia geograficamente equilibrata.

Essa deve inoltre soddisfare le condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2004/2003, che recita: «Nell'ambito del presente regolamento, spetta a ciascun partito politico e a ciascuna fondazione politica a livello europeo definire, conformemente al diritto nazionale, le modalità specifiche delle loro relazioni, tra le quali un adeguato livello di separazione tra la gestione quotidiana e le strutture direttive della fondazione politica a livello europeo, da una parte, e il partito politico a livello europeo al quale essa è affiliata, dall'altra.»

##### 4.2. Criteri di esclusione

I richiedenti devono inoltre certificare di non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate all'articolo 106, paragrafo 1, e all'articolo 107 del regolamento finanziario.

##### 4.3. Criteri di selezione

I richiedenti devono attestare di essere in possesso dei requisiti giuridici e dei mezzi finanziari necessari per realizzare il programma di lavoro illustrato nella domanda di finanziamento nonché di possedere le capacità tecniche e di gestione necessarie per portare a termine con successo il programma di lavoro per il quale chiedono una sovvenzione.

##### 4.4. Criteri di concessione

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2004/2003, i fondi disponibili per l'esercizio finanziario 2015 saranno ripartiti tra le fondazioni politiche a livello europeo la cui domanda di finanziamento sia stata accolta, tenendo presenti i criteri di ammissibilità, esclusione e selezione. La ripartizione avverrà nel modo seguente:

- a) il 15 % sarà ripartito in parti uguali;
- b) l'85 % sarà ripartito fra le fondazioni affiliate a partiti politici a livello europeo che hanno membri eletti al Parlamento europeo, proporzionalmente al numero di tali membri.

##### 4.5. Documenti giustificativi

Per la valutazione dei criteri summenzionati, i richiedenti dovranno produrre la seguente documentazione:

- a) lettera di accompagnamento originale indicante l'importo della sovvenzione richiesta;
- b) modulo di domanda figurante nell'allegato 1 della decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004, debitamente compilato e firmato (compresa la dichiarazione sull'onore);
- c) statuto della fondazione politica <sup>(1)</sup>;

<sup>(1)</sup> O una dichiarazione sull'onore attestante che non sono intervenute modifiche nei documenti già trasmessi.

- d) certificato di registrazione ufficiale <sup>(1)</sup>;
- e) prova recente dell'esistenza della fondazione politica;
- f) elenco dei direttori/membri del consiglio di amministrazione (cognome, nome, cittadinanza, titolo o funzione in seno alla fondazione politica);
- g) programma politico della fondazione politica <sup>(1)</sup>;
- h) stato finanziario completo per il 2013 certificato da un organismo esterno di revisione contabile <sup>(2)</sup>;
- i) bilancio di previsione di funzionamento per il periodo interessato (1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2015) indicante le spese ammissibili a un finanziamento a carico del bilancio dell'Unione;
- j) descrizione del programma di lavoro annuale;
- k) documenti attestanti che la fondazione politica soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2004/2003.

## 5. Finanziamento a carico del bilancio dell'Unione

Gli stanziamenti per l'esercizio 2015 a titolo dell'articolo 403 del bilancio del Parlamento «Finanziamento delle fondazioni politiche europee» ammontano complessivamente a 13 668 000 EUR. Essi sono subordinati all'approvazione dell'autorità di bilancio.

L'importo massimo erogato dal Parlamento europeo ai beneficiari non deve superare l'85 % dei costi ammissibili iscritti nei bilanci di funzionamento delle fondazioni politiche a livello europeo. L'onere della prova spetta alla fondazione politica interessata.

Il finanziamento avviene sotto forma di sovvenzione di funzionamento, come previsto dal regolamento finanziario e dalle modalità di applicazione. Le modalità di pagamento della sovvenzione e gli obblighi relativi al suo utilizzo saranno definiti in una decisione di concessione di sovvenzione, il cui modello figura nell'allegato 2b della decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004.

## 6. Procedura e termine ultimo per la presentazione delle domande

### 6.1. Termine ultimo e modalità di presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 settembre 2014. Le domande inoltrate dopo tale data non saranno prese in considerazione.

Le domande devono:

- a) essere presentate tramite il modulo di domanda di sovvenzione (allegato 1 della decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004);
- b) essere obbligatoriamente firmate dal richiedente o da un suo rappresentante debitamente autorizzato;
- c) essere presentate in busta doppia. Entrambe le buste dovranno essere chiuse. La busta interna dovrà recare, oltre all'indirizzo del servizio destinatario riportato nell'invito a presentare proposte, la seguente menzione:

**«CALL FOR PROPOSALS — 2015 GRANTS TO POLITICAL FOUNDATIONS AT EUROPEAN LEVEL**

**NOT TO BE OPENED BY THE POSTAL SERVICE OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON»**

Qualora vengano utilizzate buste autoadesive, esse dovranno essere chiuse mediante strisce adesive, sulle quali sarà apposta trasversalmente la firma del mittente. Viene considerato come firma del mittente non soltanto il suo nominativo manoscritto, ma anche il timbro dell'organizzazione cui appartiene.

La busta esterna, sulla quale dovrà figurare il recapito del mittente, dovrà essere indirizzata a:

EUROPEAN PARLIAMENT  
Mail Service  
KAD 00D008  
2929 Luxembourg

<sup>(1)</sup> O una dichiarazione sull'onore attestante che non sono intervenute modifiche nei documenti già trasmessi.

<sup>(2)</sup> Salvo se la fondazione richiedente sia stata creata nell'anno in corso.

L'indirizzo da indicare sulla busta interna è il seguente:

President of the European Parliament  
Attn. Mr Roger Vanhaeren, Director-General of Finance  
SCH 05B031  
2929 Luxembourg

- d) essere spedite entro il termine stabilito nell'invito a presentare proposte tramite raccomandata, timbro postale fidefacente, o mediante servizio di corriere, nel cui caso fa fede la data della ricevuta.

#### 6.2. Procedura e calendario di massima

Ai fini della concessione di sovvenzioni alle fondazioni politiche a livello europeo si applicano i tempi e le procedure seguenti:

- a) presentazione delle domande al Parlamento europeo (entro il 30 settembre 2014);
- b) esame e selezione da parte dei servizi competenti del Parlamento europeo; verranno esaminate in base ai criteri di ammissibilità, esclusione e selezione riportati nell'invito a presentare proposte solamente le domande ritenute ricevibili;
- c) adozione della decisione di concessione di sovvenzione da parte dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo (in linea di principio entro il 1° gennaio 2015, come stabilito all'articolo 4 della decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004) e comunicazione ai richiedenti;
- d) notifica delle decisioni di concessione di sovvenzione;
- e) pagamento di un anticipo pari all'80 % (entro 15 giorni dalla decisione di concessione di sovvenzione).

#### 6.3. Informazioni supplementari

Sul sito web del Parlamento europeo <http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm> sono disponibili i documenti seguenti:

- a) regolamento (CE) n. 2004/2003;
- b) decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004;
- c) modulo di domanda di finanziamento (allegato 1 della decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004).

Eventuali domande riguardo al presente invito a presentare proposte ai fini della concessione di sovvenzioni vanno inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della pubblicazione, al seguente indirizzo: [fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu](mailto:fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu)

#### 6.4. Trattamento dei dati personali

A norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>, i dati personali contenuti nella domanda di finanziamento e nei suoi allegati sono trattati secondo i principi della correttezza, della liceità e della proporzionalità rispetto alle finalità esplicite e legittime del progetto in questione. Ai fini del trattamento della domanda e della tutela degli interessi finanziari delle Comunità, i dati personali possono essere trattati dai servizi e dagli organi competenti del Parlamento europeo ed essere trasmessi ai servizi di revisione contabile interna, alla Corte dei conti europea, all'istanza specializzata in irregolarità finanziarie o all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Gli interessati possono presentare ricorso presso il Garante europeo della protezione dei dati ([edps@edps.europa.eu](mailto:edps@edps.europa.eu)).

---

<sup>(1)</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA  
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

**Notifica preventiva di concentrazione**

**(Caso M.7209 — Faurecia/Magneti Marelli/JV)**

**Caso ammissibile alla procedura semplificata**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2014/C 185/10)

1. In data 10 giugno 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Con tale operazione Faurecia SA («Faurecia», Francia), controllata in ultima istanza da Peugeot SA, società madre del gruppo PSA Peugeot Citroen («PSA», Francia), e Magneti Marelli SpA («Magneti Marelli», Italia), controllata da FIAT SpA, società madre del gruppo FIAT («FIAT», Italia), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di un'impresa comune in Francia mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

- Faurecia: produzione e fornitura di equipaggiamenti auto tra cui sedili, sistemi interni, elementi esterni e tecnologie per il controllo delle emissioni,
- PSA: offerta di prodotti e servizi nel settore automobilistico,
- Magneti Marelli: produzione e fornitura di componenti e sistemi ad alta tecnologia per il settore automobilistico, tra cui sistemi di illuminazione, prodotti per propulsori, sistemi elettronici, sistemi di sospensione e ammortizzatori, sistemi di scarico, componenti e moduli in plastica, pezzi di ricambio, servizi post-vendita e prodotti per veicoli sportivi,
- FIAT: offerta di prodotti e servizi nel settore automobilistico.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(2)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (fax n. +32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7209 — Faurecia/Magneti Marelli/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

<sup>(2)</sup> GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

**Notifica preventiva di concentrazione**  
**(Caso M.7294 — Carlyle/Haier Group/Haier Biomedical and Laboratory Product)**  
**Caso ammissibile alla procedura semplificata**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE)**  
**(2014/C 185/11)**

1. In data 6 giugno 2014 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio<sup>(1)</sup>. Con tale operazione Carlyle Group L.P. («Carlyle», USA) e Haier Group Corporation («Haier Group», Cina) intendono acquisire, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa Haier Biomedical and Laboratory Products Co., Ltd. («HBML», Cina), attualmente sotto il controllo esclusivo di Haier Group.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

- Carlyle: opera nella gestione alternativa degli attivi a livello mondiale,
- Haier Group: multinazionale che produce e fornisce prodotti elettronici di consumo e elettrodomestici,
- HBML: fornitore di apparecchiature da laboratorio, in particolare frigoriferi, refrigeratori e congelatori medicali e cabine di sicurezza biologica.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio<sup>(2)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7294 — Carlyle/Haier Group/Haier Biomedical and Laboratory Product, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

<sup>(2)</sup> GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.









ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**